Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 120° — Numero 341

UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Sabato, 15 dicembre 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con supplementi ordinari	L. 60.000
Semestrale	» » »	» 32.000
Trimestrale	» » »	» 17.000
Annuo	senza supplementi ordinari	L. 46.500
Semestrale	» » »	» 24.500
Trimestrale	» » »	» 12.700

Un fascicolo L. 200 - Supplementi ordinari: L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 40.000 - Semestrale L. 22.000 - Trimestrale L. 12.000
Un fascicolo L. 200 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Sardegna

Regione Trentino-Alto Adige - Provincia di Trento

(9980)

MINISTERO DELLA DIFESA

Ricompense al valor militare

Decreto del Presidente della Repubblica 20 *luglio* 1979 *registrato alla Corte dei conti, addì* 6 *ottobre* 1979 *registro n.* 28 *Difesa, foglio n.* 250

Sono conferite le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA DI BRONZO

GIBELLI Giovanni Battista, nato il 3 marzo 1921 a Camporosso (Imperia), caporale maggiore del 1° reggimento alpini, 1° battaglione complemento. — Si batteva per più ore con raro valore contro agguerriti elementi avversari. Rimasto isolato con un commilitone ferito, non lo abbandonava e si prodigava per condurlo in salvo. — Rossosch, 15 gennaio 1943.

CROCI AL VALOR MILITARE

PEZ Giuseppe, nato il 21 ottobre 1915 a Ventimiglia (Imperia), sergente maggiore del 1° reggimento alpini, battaglione Pieve di Teco. — Durante dieci giorni di ripiegamento, sempre alla testa dei suoi alpini ai quali era di ammirevole esempio nell'affrontare ogni sorta di sofferenza fisica, sosteneva, con fermezza e valore, ripetuti scontri con agguerriti elementi avversari, infliggendo loro gravi perdite. — Fronte russo, gennaio 1943.

ROSA Mirko, nato il 17 novembre 1916 a La Spezia, soldato del 1° reggimento alpini, battaglione Mondovì. — Alpino assaltatore, già distintosi sul fronte greco-albanese e occidentale, in azioni di pattuglia nella zona del Don, confermava la sua capacità e lo sprezzo del pericolo. Nel corso di una giornata di sanguinosa lotta contro un nemico superiore in uomini e mezzi, si batteva con eroica tenacia e contribuiva validamente a impedire che l'avversario avesse il sopravvento. — Fronte russo, settembre 1942 - gennaio 1943.

ROSELLI Francesco, nato il 16 novembre 1916 a Ruvo di Puglia (Bari), soldato del 2° reggimento alpini, battaglione Dronero. — Alpino fuciliere, in quattro mesi di permanenza in linea sul Don, dava continue ripetute prove di profondo attaccamento al dovere, di sereno coraggio e di incuranza del pericolo. Nel corso di aspro combattimento contro preponderanti forze nemiche, benchè colpito da sintomi di congelamento ai piedi, si batteva con tenacia e valore, contribuendo validamente ad impedire che il nemico avesse il sopravvento. — Fronte russo, settembre 1942 - gennaio 1943.

(10416)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 14 dicembre 1979, n. **623**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 ottobre 1979, n. 494, concernente provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del 19 settembre 1979.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Il decreto-legge 15 ottobre 1979, n. 494, concernente provvidenze ed agevolazioni contributive e fiscali per le popolazioni dei comuni delle regioni Umbria, Marche e Lazio, colpite dal terremoto del 19 settembre 1979, è convertito in legge con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1,

nel primo comma, le parole: « 9.500 milioni », « 1.200 milioni » e « 2.600 milioni », sono sostituite con le altre: « 18.000 milioni », « 2.200 milioni » e « 3.000 milioni »;

nel secondo comma, le parole: « 13.300 milioni » sono sostituite con le altre: « 23.200 milioni ».

All'articolo 3, dopo il quinto comma, è inserito il seguente:

« La sospensione delle riscossioni non si applica relativamente alle ritenute iscritte al ruolo a carico dei sostituti di imposta ».

All'articolo 6, nel primo comma, le parole: « 13.300 milioni » sono sostituite con le altre: « 23.200 milioni ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — ANDREATTA — REVIGLIO — PANDOLFI — SCOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO

DECRETO-LEGGE 11 dicembre 1979, n. **624**.

Norme in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare norme per una migliore disciplina in materia di servizi dell'impiego, di mobilità dei lavoratori e di integrazione salariale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con i Ministri del tesoro e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Titolo I

MODIFICHE AGLI ORGANI E SERVIZI PER L'IMPIEGO

Art. 1.

Con decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le commissioni regionali per l'impiego interessate, sono determinate le circoscrizioni nonché i comuni sedi di circoscrizione, le relative strutture amministrative ed il conseguente adeguamento delle procedure per l'iscrizione dei lavoratori nelle liste di collocamento ai fini dell avviamento al lavoro.

Chiunque aspiri ad essere avviato al lavoro alle dipendenze altrui deve iscriversi nelle liste di collocamento istituite presso la sezione circoscrizionale determinata con i decreti di cui al comma precedente. La sezione istituita nel comune sede di circoscrizione nonché la commissione comunale che opera presso tale sezione assumono rispettivamente la denominazione di sezione circoscrizionale e di commissione circoscrizionale; quest'ultima svolge tutte le funzioni attualmente attribuite agli altri organi collegiali locali previsti dall'art. 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, come modificato dall'art. 33 della legge 20 maggio 1970, n. 300, che sono soppressi a partire dalla data di entrata in vigore dei decreti ministeriali di cui al comma precedente.

La sezione circoscrizionale svolge il servizio di collocamento nell'ambito del proprio territorio direttamente o per il tramite di sezioni decentrate, individuate con i decreti di cui al comma precedente.

Restano in vigore le norme di cui al decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, e successive modificazioni ed integrazioni, recanti norme in materia di collocamento ed accertamento dei lavoratori agricoli.

Art. 2.

Le commissioni regionali per l'impiego sono integrate nella loro composizione, fermo restando quanto disposto dall'art. 22 della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dall'art. 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, dal sovraintendente regionale scolastico o da un suo delegato e da un rappresentante delle università esistenti nella regione, designati dal Ministro della pubblica istruzione nonché da due rappresentanti dei datori di lavoro di settori diversi da quello industriale, designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nelle commissioni regionali istituite nei territori in cui operano aziende a prevalente partecipazione statale, la cui attività riveste particolare rilevanza sotto il profilo occupazionale, è assicurata, nella rappresentanza dei datori di lavoro del settore industriale, la presenza delle organizzazioni imprenditoriali delle aziende suddette. Per ciascun membro della commissione è nominato un supplente. Nelle more delle procedure amministrative di attuazione dell'integrazione, le commissioni regionali continueranno ad espletare regolarmente le loro funzioni.

In relazione alla materia trattata e tenuto conto delle caratteristiche del mercato del lavoro, possono essere chiamati a partecipare ai lavori della commissione, senza diritto di voto, rappresentanti designati da organizzazioni sindacali anche settoriali che non fanno parte della commissione medesima.

Le commissioni regionali costituiscono al loro interno una sottocommissione per l'esame dei ricorsi ed altra per l'esame delle domande per l'ammissione ai trattamenti a carico della Cassa integrazione guadagni ordinaria; possono inoltre costituire altre sottocommissioni per l'esame di particolari problemi. Di tali sottocommissioni, a seconda della specificità della materia trattata, sono chiamati a far parte, alle stesse condizioni di cui al secondo comma, i rappresentanti di cui al comma medesimo.

Per il personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da amministrazioni locali e da enti pubblici, che fa parte delle segreterie tecniche delle commissioni centrale e regionale dell'impiego, ai sensi dell'art. 3-*bis*, penultimo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, gli oneri relativi al trattamento economico, ivi compresi tutti gli emolumenti connessi con le attività chiamate ad esplicare, restano a carico delle amministrazioni od enti di appartenenza.

Art. 3.

Le commissioni regionali per l'impiego, per attuare i compiti di cui all'art. 23, lettera *a*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e dell'art. 3-*bis*, decimo comma, del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978 n. 479, debbono disporre anche dei dati relativi alle previsioni sui fabbisogni quantitativi e qualitativi di manodopera, articolati per aree territoriali e per settori di attività, nonché dei dati sui flussi quantitativi e qualitativi di manodopera con particolare riferimento all'andamento della formazione professionale scolastica ed extra scolastica.

A tal fine, la commissione centrale per l'impiego propone al Ministro del lavoro e della previdenza sociale le indagini e le rilevazioni di carattere generale da svolgere, nonché i criteri e le modalità avvalendosi anche della collaborazione delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e delle amministrazioni od enti pubblici.

Art. 4.

La commissione per l'accertamento della qualifica professionale di cui è stata prevista la costituzione presso ciascun ufficio provinciale del lavoro dagli articoli 16-*ter* e 16-*quater* del decreto-legge 6 luglio 1978, n. 351, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 479, è sostituita da commissioni costituite presso cia-

scuna sezione circoscrizionale del collocamento, fermi restando la composizione ed i compiti fissati dalle norme predette.

Tali commissioni possono, altresì, qualora il lavoratore non possieda una qualifica professionale, accertarne l'idoneità a frequentare appositi corsi già istituiti o da istituire da parte della regione.

Le commissioni operano gli accertamenti di cui al presente articolo, ove necessario, anche nei confronti dei lavoratori già iscritti nelle liste di collocamento, entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 5.

In applicazione della direttiva n. 75/129 del 17 febbraio 1975 del Consiglio della Comunità economica europea, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi, i datori di lavoro, che occupino normalmente più di venti lavoratori dipendenti, sono tenuti, esaurite le eventuali procedure previste da contratti o accordi collettivi, a comunicare, preventivamente alla loro attuazione, all'ufficio del lavoro e della massima occupazione competente per territorio, i licenziamenti collettivi intimati, indicando il numero ed il tipo di lavoratori interessati. I predetti uffici potranno svolgere gli opportuni interventi sia per la composizione delle controversie sia per promuovere iniziative che favoriscano il reimpiego dei lavoratori, d'intesa con le commissioni regionali per l'impiego, anche in relazione alle esigenze di una loro riqualificazione professionale.

I datori di lavoro non sono tenuti alla comunicazione di cui al precedente comma quando sia stata esperita la procedura di cui al successivo art. 6.

Titolo II

NUOVE NORME SULLA MOBILITÀ DEI LAVORATORI

Art. 6.

Le imprese industriali che hanno personale in esuberanza rispetto ai fabbisogni di manodopera, anche in singole unità produttive, e per le quali sia stata accertata dal CIPI la sussistenza di una delle cause di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni di cui all'art. 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, sono tenute a darne comunicazione preventiva alle rappresentanze sindacali aziendali, nonché, per il tramite dell'associazione industriale in quanto vi aderisca o le conferisca mandato, alle rispettive associazioni territoriali dei lavoratori indicando il numero e la qualifica e fascia professionale dei lavoratori interessati.

A richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, entro sette giorni dalla data della comunicazione, allo scopo di esaminare le cause di detta esuberanza, sulla base delle informazioni fornite dalla impresa e di verificare eventuali possibilità di un diverso utilizzo, anche parziale, dei lavoratori dichiarati esuberanti.

La procedura di cui al comma precedente deve essere esaurita entro venticinque giorni dalla data di comunicazione dell'impresa.

La commissione regionale entro il termine di venti giorni acquisisce, in caso di mancato accordo, le valutazioni delle parti, anche ai fini di fornire alle stesse dati e riferimenti sulla situazione del mercato del lavoro e sulle eventuali prospettive di reimpiego dei lavoratori interessati considerate anche le loro caratteristiche qualitative.

Esaurita la procedura di cui ai commi precedenti, la impresa è tenuta a dare comunicazione alle commissioni regionali per l'impiego dei nominativi dei lavoratori esuberanti suddivisi per qualifica e fascia professionale, indicando, altresì, l'anzianità di permanenza presso l'impresa, l'età ed il carico familiare e la località di residenza.

Art. 7.

Nel caso di trasferimento di un'azienda nei cui confronti sia stato accertato lo stato di crisi l'acquirente è tenuto ad assumere in via prioritaria i lavoratori in mobilità dipendenti dall'azienda alienata.

Nei confronti dei lavoratori assunti dall'acquirente, ai sensi del comma precedente, la dichiarazione dello stato di crisi aziendale produce la inoperatività delle disposizioni di cui al primo comma dell'art. 2112 del codice civile. Sono in ogni caso fatte salve le condizioni di miglior favore stabilite da accordi sindacali.

Quando si profilino possibilità di prevenire situazioni di crisi mediante trasferimento dell'azienda, le commissioni regionali per l'impiego promuovono incontri tra le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori al fine di pervenire ad accordi che consentano l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti, anche se il trasferimento riguardi aziende nei cui confronti non sia stato dichiarato lo stato di crisi.

Le commissioni regionali per l'impiego, in deroga ai limiti stabiliti dall'art. 9, penultimo comma, possono altresì disporre l'avviamento dei lavoratori in mobilità presso determinate aziende, a seguito di accordi direttamente intercorsi tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le aziende interessate.

Art. 8.

La commissione regionale per l'impiego compila una lista unica dei lavoratori in mobilità, sulla base delle comunicazioni di cui al precedente art. 6, penultimo comma, distinti per qualifica e fascia professionale, intendendosi per tali quelle indicate dall'impresa ed individuate sulla base delle mansioni alle quali il lavoratore era adibito al momento del suo collocamento in mobilità. La lista deve contenere inoltre i dati relativi alla località di residenza nonché l'età ed il carico familiare.

Il lavoratore può chiedere di essere iscritto nella lista anche con altre qualifiche il cui possesso sia stato accertato dalle commissioni di cui al precedente art. 4.

Nella lista di mobilità possono essere iscritti, a domanda, i lavoratori che godono della indennità speciale di disoccupazione, ivi compresi coloro che sono cessati dal trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni, e fino al termine di godimento della predetta indennità.

La commissione regionale fissa uniformi criteri di valutazione degli elementi che, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264, concorrono alla formazione delle graduatorie; a tali criteri debbono attenersi i competenti organi del collocamento di cui al successivo art. 9. In luogo dell'anzia-

nità d'iscrizione nelle liste viene computato il periodo di godimento del trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni.

Art. 9.

La commissione regionale per l'impiego, tenuto conto delle località di residenza dei lavoratori compresi nella lista regionale di mobilità, della situazione occupazionale locale e delle necessità qualitative e quantitative di manodopera delle imprese, stabilisce le circoscrizioni, nel cui ambito debbono essere effettuati gli avviamenti dei lavoratori suddetti.

La commissione circoscrizionale di collocamento, sulla base delle liste dei lavoratori in mobilità, comunicate dalla commissione regionale, provvede alla formazione delle graduatorie di precedenza al lavoro con l'osservanza dei criteri fissati ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del presente decreto.

Per ogni ambito territoriale si provvede ogni tre mesi da parte della commissione circoscrizionale di collocamento all'armonizzazione delle offerte di impiego tra gli iscritti nella lista dei lavoratori in mobilità e quelli iscritti nelle liste ordinarie di collocamento tenendo conto del rapporto degli iscritti nelle rispettive liste nonché degli eventuali criteri particolari stabiliti dalla commissione regionale per l'impiego. Nel calcolo del numero degli iscritti alle liste di collocamento ordinario non si tiene comunque conto dei lavoratori che hanno un'anzianità di iscrizione pari od inferiore all'anno.

Ogni tre mesi la commissione regionale per l'impiego procede al controllo della lista regionale dei lavoratori in mobilità ed al suo eventuale aggiornamento, trasmettendone i risultati agli organi di collocamento delle diverse circoscrizioni.

Art. 10.

I lavoratori in mobilità concorrono a tutte le occasioni di lavoro offerte dai datori di lavoro privati, a qualunque settore produttivo appartengano, operanti nella circoscrizione nelle cui liste sono stati iscritti.

La commissione regionale per l'impiego può stabilire che alle occasioni di lavoro di una determinata circoscrizione possano concorrere, osservati eventualmente opportuni criteri di proporzionalità, i lavoratori in mobilità iscritti nelle liste di altra circoscrizione.

Il lavoratore in mobilità è avviato dal competente organo del collocamento con l'osservanza delle norme di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264, e successive modificazioni ed integrazioni.

Le offerte di impiego che non consentano la ripartizione o non siano conformi ai criteri di armonizzazione di cui all'articolo precedente, sono destinate, in via prioritaria, ai lavoratori in mobilità.

La richiesta nominativa di lavoratori in mobilità è comunque ammessa anche oltre i limiti fissati in sede di armonizzazione.

Art. 11.

Il lavoratore avviato e giudicato non idoneo a seguito di eventuale visita medica o che non abbia superato il periodo di prova viene reiscritto per una sola volta nella lista di mobilità di cui al precedente art. 8 con la stessa posizione di graduatoria ricoperta al momento dell'avviamento al lavoro.

Il lavoratore che non accetti offerta di impiego, avente caratteristica di equivalenza professionale, in una unità produttiva operante in un'area compresa entro 50 km dal comune di residenza, decade dal diritto alle erogazioni della Cassa integrazione guadagni al termine del periodo per il quale era stata autorizzata nonché da qualsiasi erogazione a carico dell'azienda.

Nel caso che la localizzazione dell'unità produttiva presenti problemi particolari, a richiesta delle organizzazioni sindacali, viene compiuto un esame preventivo della situazione presso l'organo di collocamento territorialmente competente.

Contro i provvedimenti adottati ai sensi del secondo comma del presente articolo, è ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla loro comunicazione al lavoratore, alla commissione regionale per l'impiego la quale decide, in via definitiva, entro trenta giorni dal suo ricevimento.

Art. 12.

Le commissioni regionali per l'impiego, sulla base dei dati in loro possesso, o mediante apposite indagini, propongono l'organizzazione, da parte delle regioni, di corsi di qualificazione e di riqualificazione professionale che, tenuto conto del livello di professionalità dei lavoratori in mobilità e di quelli che fruiscono del trattamento speciale di disoccupazione, siano finalizzati ad agevolarne il reimpiego in attività predeterminate. I lavoratori interessati sono tenuti a parteciparvi quando le commissioni regionali ne dispongano l'avvio.

Nel quadro della programmazione regionale tali corsi hanno carattere prioritario anche ai fini dell'accesso al finanziamento del Fondo sociale europeo. Ai lavoratori che frequentano i corsi e godono dei trattamenti straordinari d'integrazione salariale o speciale di disoccupazione non spetta alcun altro compenso o indennità a qualsiasi titolo.

Le commissioni regionali per l'impiego, qualora non sia possibile o necessario istituire i corsi di cui al comma precedente, possono disporre l'utilizzo temporaneo dei lavoratori che godono del trattamento straordinario di Cassa integrazione guadagni, per opere o servizi socialmente utili, d'intesa con le amministrazioni pubbliche interessate; tale utilizzazione non comporta, comunque, l'instaurazione di qualsiasi tipo di rapporto con queste ultime e deve cessare non appena terminato il periodo di godimento dei trattamenti di cui al primo comma.

I lavoratori che non frequentano regolarmente i corsi, ovvero rifiutano di essere utilizzati nelle opere o nei servizi di cui al comma precedente, fatti salvi i comprovati casi di assenza per malattia o per gravi motivi di famiglia, decadono dal diritto al godimento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e di disoccupazione speciale.

Titolo III

PROVVEDIMENTI PER LA GARANZIA DEL SALARIO

Art. 13.

L'integrazione salariale ordinaria e straordinaria è dovuta nella misura dell'80% della retribuzione globale che agli operai dipendenti da imprese industriali, da aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le 0 ed il limite dell'orario contrattuale, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali.

Nei casi di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni agli impiegati sospesi dal lavoro è corrisposta una integrazione salariale pari all'80 % della retribuzione mensile che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate.

L'importo dell'integrazione salariale, sia per gli operai che per gli impiegati, calcolato tenendo conto dell'orario di ciascuna settimana indipendentemente dal periodo di paga, non può superare l'ammontare mensile di lire cinquecentomila; detto importo massimo va comunque rapportato alle ore di integrazione autorizzate. Con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, successivo alla entrata in vigore del presente decreto, detto importo massimo sarà aumentato in misura pari all'aumento dell'indennità di contingenza dei lavoratori dipendenti maturato nell'anno precedente.

Il trattamento di integrazione salariale sostituisce, in caso di malattia, l'indennità giornaliera a carico degli enti gestori dell'assicurazione contro la malattia.

Art. 14.

L'esame delle richieste di integrazione salariale ordinaria e straordinaria è subordinato alla comunicazione della esecuzione degli adempimenti di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1975, n. 164.

Art. 15.

L'integrazione salariale ordinaria è disposta dalla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, competente per territorio, previa conforme deliberazione della competente sottocommissione della commissione regionale per l'impiego di cui al precedente art. 2. Partecipa, con voto consultivo, alle sedute della sottocommissione un funzionario designato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Avverso il provvedimento della sottocommissione è ammesso ricorso secondo le rispettive competenze, entro trenta giorni dalla notifica, anche da parte di ciascuno dei partecipanti alle sedute della sottocommissione che, nel corso della votazione, abbia motivato il proprio dissenso chiedendone l'inserimento a verbale, al comitato speciale di cui all'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, o alla commissione centrale di cui all'art. 5 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e all'art. 5 della legge 6 dicembre 1971, n. 1058.

Sui ricorsi di cui al presente articolo il comitato speciale e la commissione centrale decidono in via definitiva.

Art. 16.

L'integrazione salariale ordinaria, in conformità a quanto previsto dall'art. 1, punto 1), lettere *a*) e *b*), della legge 20 maggio 1975, n. 164, non può essere disposta per gli operai dipendenti da imprese industriali di cui risulti certa la cessazione dell'attività produttiva nel corso o al termine del periodo di intervento richiesto.

L'integrazione salariale ordinaria non può essere disposta per gli operai per i quali non si preveda la riammissione nell'attività produttiva dell'impresa.

Art. 17.

L'integrazione salariale ordinaria è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi; in casi eccezionali detto periodo può essere prorogato per un ulteriore trimestre.

Nei casi previsti dall'art. 1 della legge 6 agosto 1975, n. 427, l'integrazione salariale ordinaria è corrisposta fino ad un periodo massimo di tre mesi continuativi, prorogabili eccezionalmente, nei soli casi di riduzione dell'orario di lavoro, per un ulteriore trimestre.

L'integrazione salariale ordinaria non può superare complessivamente la durata di nove mesi in un biennio per ciascuna unità produttiva.

Art. 18.

Nei casi di accertata impossibilità per il datore di lavoro, a causa di momentanee difficoltà di natura finanziaria, di anticipare agli operai interessati l'integrazione salariale ordinaria, per la quale sia stata emessa regolare autorizzazione, la sottocommissione della commissione regionale può disporre il pagamento diretto agli operai, da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, delle relative prestazioni, con i connessi assegni familiari ove spettanti.

Le disposizioni di cui al comma precedente non trovano applicazione nei confronti delle aziende industriali ed artigiane dell'edilizia e affini e di escavazione e lavorazione di materiali lapidei.

Art. 19.

La concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale è disposta per i primi sei mesi mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, adottato sulla base degli accertamenti effettuati dal CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

La proroga del trattamento di cui al precedente comma è disposta mediante decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi trimestralmente.

Nei casi di crisi economiche settoriali o locali o di crisi aziendali la proroga trimestrale è ammessa nel limite massimo di sei mesi.

Nei casi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale la proroga trimestrale è ammessa nel limite massimo di diciotto mesi, subordinatamente all'accertamento dell'attuazione dei programmi di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale.

Nei casi di crisi aziendali riguardanti imprese industriali ubicate nelle aree del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, è ammessa la possibilità di ulteriori proroghe trimestrali per un massimo di dodici mesi.

Art. 20.

La commissione regionale per l'impiego esprime parere in ordine alle richieste di intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni. L'istruttoria tecnica di dette richieste è demandata all'ufficio regionale del lavoro.

E' abrogato l'art. 8 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Art. 21.

I periodi di sospensione e di riduzione di orario, per i quali è ammessa l'integrazione salariale, sono riconosciuti utili d'ufficio per il conseguimento del diritto alla pensione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e per la determinazione della sua misura, fino ad un massimo complessivo di trentasei mesi nell'intero rapporto assicurativo del lavoratore.

Il contributo figurativo è calcolato sulla base della retribuzione cui è riferita l'integrazione salariale.

Le somme occorrenti alla copertura della contribuzione figurativa sono versate, a carico della Cassa integrazione guadagni, al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

Art. 22.

L'integrazione salariale è assoggettata all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Sulle somme corrisposte direttamente ai lavoratori interessati a titolo di integrazione salariale l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare la ritenuta d'acconto sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, ed al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 23.

Nei casi di fallimento degli imprenditori titolari di imprese industriali, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione, il cui trattamento è disposto, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale da adottarsi trimestralmente, per un periodo massimo di dodici mesi, anche se in precedenza sia stato riconosciuto il diritto al trattamento stesso per altre cause.

Il curatore fallimentare è tenuto a presentare la richiesta del trattamento di cui al comma precedente e ad effettuare le comunicazioni previste dall'art. 6 per avviare le procedure di mobilità di cui al titolo II del presente decreto.

Art. 24.

Agli operai e agli impiegati dipendenti da imprese industriali, diverse da quelle edili, che all'atto del licenziamento o dimissioni, determinati da cause per le quali è riconosciuto l'intervento straordinario della Cassa integrazione guadagni, abbiano compiuto 55 anni di età se uomini o 50 se donne e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti di cui al precedente articolo 18 o a quello del licenziamento o delle dimissioni, se posteriore, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data del licenziamento o delle dimissioni e quella di compimento dell'età pensionabile.

La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese.

Al compimento dell'età di cui al primo comma il lavoratore interessato deve esercitare il diritto di opzione tra il trattamento di pensione previsto dal presente articolo ed il trattamento straordinario di integrazione salariale.

E' abrogato l'art. 11 della legge 5 novembre 1968, numero 1115, e successive modificazioni.

Per la copertura degli oneri derivanti dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Art. 25.

L'importo giornaliero del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, ed all'art. 10 della legge 6 agosto 1975, n. 427, è elevato dai due terzi all'ottanta per cento, fermo restando il limite massimo di cui al precedente art. 13.

Nei casi previsti dall'art. 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464, dall'art. 4-*ter* del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80, convertito, con modificazioni, nella legge 26 maggio 1978, n. 215, e dall'art. 12 della legge 6 agosto 1975, n. 427, il trattamento speciale di disoccupazione può essere prolungato, per periodi trimestrali, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su proposta della commissione regionale per l'impiego, fino a raggiungere un periodo massimo complessivo di dodici mesi.

Il lavoratore licenziato al quale sia stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, può optare per la liquidazione in unica soluzione di una indennità pari a sei mesi del predetto trattamento.

L'indennità di cui al comma precedente è erogata dalla gestione dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria amministrata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 26.

Il trattamento speciale di disoccupazione non è cumulabile con gli assegni, le indennità, i compensi spettanti per i corsi di qualificazione e riqualificazione professionale.

Durante i periodi di godimento del trattamento speciale il disoccupato ha diritto agli assegni familiari previsti dall'art. 6 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

Il trattamento speciale di disoccupazione è assoggettato all'imposta sul reddito delle persone fisiche.

Su detto trattamento l'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto ad effettuare la ritenuta d'acconto sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597 e al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni.

Art. 27.

Il trattamento speciale di disoccupazione è corrisposto dal giorno dell'iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento; nel caso in cui l'iscrizione avvenga entro i sette giorni successivi a quello del licenziamento, il trattamento speciale è corrisposto dal primo giorno di disoccupazione.

Fermo restando quanto previsto nel primo comma, il diritto al trattamento speciale si prescrive nel termine di due anni dalla data del licenziamento.

Nel caso in cui il lavoratore abbia diritto al trattamento speciale anche l'eventuale diritto all'indennità ordinaria si prescrive nel termine di cui al comma precedente.

Titolo IV

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 28.

Sono abrogati gli articoli 24 e 25 della legge 27 agosto 1977, n. 675, nonchè ogni altra norma contraria e incompatibile con quelle del presente decreto.

Gli articoli 8 e seguenti si applicano ai lavoratori che siano stati posti in mobilità ai sensi delle norme di legge vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le disposizioni medesime si applicano, altresì, ai lavoratori che, a seguito di accordi sindacali, siano stati posti in mobilità per l'avviamento al lavoro anche in settori diversi da quelli dell'impresa di provenienza. Le graduatorie dei lavoratori definite in via amministrativa si intendono valide ad ogni effetto e quindi anche ai fini dell'avviamento in relazione alle offerte di lavoro che risultino formalizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Per i lavoratori di cui al comma precedente, le imprese industriali sono tenute, entro il termine di venti giorni dalla data del presente decreto, a comunicare alle commissioni regionali per l'impiego i nominativi dei lavoratori stessi, suddivisi per qualifica e fascia professionale, indicando, altresì, l'anzianità di permanenza presso l'impresa, l'età ed il carico familiare e la località di residenza.

Art. 29.

I limiti temporali degli interventi ordinari e straordinari della Cassa integrazione guadagni nonché del trattamento speciale di disoccupazione, previsti dal presente decreto, si applicano anche ai trattamenti in corso alla data della sua entrata in vigore.

Nei casi di cui al precedente comma è ammessa la concessione di ulteriori proroghe nel limite massimo di tre mesi per gli interventi ordinari e di sei mesi per gli interventi straordinari e per i trattamenti speciali di disoccupazione.

Le disposizioni di cui al secondo comma si applicano anche alle richieste relative a periodi precedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per le quali non sono stati emanati i relativi provvedimenti.

Art. 30.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 dicembre 1979

PERTINI

COSSIGA — SCOTTI — PANDOLFI — BISAGLIA

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 dicembre 1979
Atti di Governo, registro n. 24, foglio n. 11

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1979.

Sostituzione di un componente la commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione del Ministero della pubblica istruzione.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1978, con il quale fra l'altro è stata costituita la commissione elettorale centrale;

Rilevata la necessità di procedere alla sostituzione del dott. Mario Azzarita, dirigente superiore del Ministero della pubblica istruzione, componente della medesima commissione elettorale, impossibilitato a continuare a svolgere il predetto incarico per urgenti motivi di famiglia;

Vista la terna proposta dal consiglio di amministrazione nella seduta del 13 aprile 1978;

Decreta:

Con effetto dal 20 ottobre 1979 il dott. Mario Azzarita, dirigente superiore del Ministero della pubblica istruzione, già componente della commissione elettorale centrale, è sostituito nella predetta funzione dal dott. Francesco Privitera, dirigente superiore per i servizi ispettivi del Ministero della pubblica istruzione, compreso nella terna dei funzionari designati dal consiglio di amministrazione nella seduta del 13 aprile 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero ai sensi dell'art. 3 del regolamento.

Roma, addì 20 ottobre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

(10875)

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1979.

Iscrizione nella tariffa di vendita al pubblico del nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « Lido Extra Mild ».

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca, tra l'altro, disposizioni sulla importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati;

Ritenuto che occorre provvedere all'inserimento nella classificazione della tariffa di cui alla tabella allegato *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, di un nuovo tipo di sigaretta di produzione nazionale denominata « Lido Extra Mild »;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato n. 18 del 14 novembre 1979, con la quale è stato proposto il prezzo di tariffa di L. 32.500 il kg convenzionale;

Decreta:

Nella classificazione stabilita dalla tabella allegato *E* alla legge 10 dicembre 1975, n. 724, la seguente marca di sigaretta, di produzione nazionale, è inquadrata al prezzo di tariffa a fianco indicato:

Lido Extra Mild . . . Lit. 32.500 il kg convenzionale

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 novembre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *dicembre* 1979
Registro n. 4 *Monopoli, foglio n.* 398

(10841)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1979.

Proroga a ventuno mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni e Oriolo Romano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo);

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1978, 2 novembre 1978, 6 febbraio 1979, 12 maggio 1979 e 7 luglio 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 gennaio 1978 al 21 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata al 21 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10844)

DECRETO MINISTERIALE 5 dicembre 1979.

Scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Preganziol e S. Cristina di Quinto, società cooperativa a responsabilità limitata, in Preganziol, e sua messa in amministrazione straordinaria.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonché il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Considerato che nei confronti della Cassa rurale ed artigiana di Preganziol e di S. Cristina di Quinto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Preganziol (Treviso), ricorrono gli estremi previsti dal combinato disposto degli articoli 33 del menzionato testo unico e 57, lettera *a*), del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, per lo scioglimento degli organi amministrativi dell'azienda e la sottoposizione della stessa all'amministrazione straordinaria di che al titolo VII, capo II, del medesimo regio decreto-legge n. 375/1936;

Su proposta della Banca d'Italia;

Ritenuta l'esistenza di particolari motivi d'urgenza e con riserva di darne notizia al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella prossima riunione di detto Organo;

Decreta:

Gli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Preganziol e di S. Cristina di Quinto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Preganziol (Treviso), sono sciolti in applicazione del combinato disposto degli articoli 33 del cennato testo unico, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707 e 57, lettera *a*), del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 5 dicembre 1979

Il Ministro: PANDOLFI

(10895)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Proroga a ventiquattro mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni e Oriolo Romano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 giugno 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo);

Visti i decreti ministeriali 21 luglio 1978, 2 novembre 1978, 6 febbraio 1979, 12 maggio 1979, 7 luglio 1979 e 5 dicembre 1979, di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 27 gennaio 1978 al 27 ottobre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Roma;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.T.M., stabilimenti di Anagni (Frosinone) e Oriolo Romano (Viterbo), è prolungata al 20 gennaio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10845)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pansac S.a.s. di Donato Jacobone & C., in Milano, stabilimento di Mira.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Pansac S.a.s. di Donato Jacobone & C., con sede in Milano, sede di Milano e stabilimenti di Zingonia (Bergamo) e Mira (Venezia);

Visto il decreto ministeriale 2 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 9 gennaio 1979 all'8 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi, in favore dei lavoratori dipendenti dallo stabilimento Mira (Venezia);

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Pansac S.a.s. di Donato Jacobone & C., con sede in Milano, stabilimento di Mira (Venezia), è prolungata al 7 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10843)

DECRETO MINISTERIALE 6 dicembre 1979.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone, in Loreo, località Grimana.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone, con sede in Loreo, località Grimana (Rovigo);

Visto il decreto ministeriale 3 agosto 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 17 gennaio 1979 al 15 luglio 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Venezia;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Industriale Loreo S.a.s. di Donato Jacobone, con sede in Loreo, località Grimana (Rovigo), è prolungata all'11 ottobre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Ministro: SCOTTI

(10842)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreti ministeriali 6 dicembre 1979:

Navone Angelo, notaio residente nel comune di Pietra Ligure, distretto notarile di Savona, è trasferito nel comune di Albenga, stesso distretto notarile, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Soldani Giancarlo.

Gianaroli Giorgio, notaio residente nel comune di Montignoso, distretto notarile di La Spezia, è trasferito nel comune di Pietrasanta, distretto notarile di Lucca, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Fantaffi Francesco.

Farano Raffaello, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Terracina, distretto notarile di Latina, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Iacono Giuseppe.

Palombo Mirella, notaio residente nel comune di Milano, è trasferito nel comune di La Spezia, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Gianaroli Giorgio.

Callegaro Roberto, notaio residente nel comune di Mestre, distretto notarile di Venezia, è trasferito nel comune di Castelfranco Veneto, distretto notarile di Treviso, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Buoso Ermete.

Barbati Salvatore, notaio residente nel comune di Ponte San Pietro, distretto notarile di Bergamo, è trasferito nel comune di Spotorno, distretto notarile di Savona, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Catti Salvatore.

Petroni Maurizio, notaio residente nel comune di Prato, distretto notarile di Firenze, è trasferito nel comune di Grosseto, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Soldani Giancarlo.

Annibaldi Luigi, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Canino, distretto notarile di Viterbo.

Nicotra Andrea, notaio residente nel comune di Latina, è trasferito nel comune di Castro dei Volsci, distretto notarile di Frosinone, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Russo Antonietta.

Ciliberto Guglielmina, notaio residente nel comune di Cirò Marina, distretto notarile di Catanzaro, è trasferito nel comune di Acquapendente, distretto notarile di Viterbo, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Giuliani Pietro Lelio.

Catti Salvatore, notaio residente nel comune di Darfo Boario Terme, distretto notarile di Brescia, è trasferito nel comune di Finale Ligure, distretto notarile di Savona, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Florio Domenico.

Peronese Francesco, notaio residente nel comune di Como, è trasferito nel comune di Appiano Gentile, distretto notarile di Como, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Varrica Carmelo.

Kechler Ferrari Cesare, notaio residente nel comune di Vignanello, distretto notarile di Viterbo, è trasferito nel comune di Valentano, stesso distretto notarile, a sgeuito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Corradi Cesare.

Tribuzio Catello, notaio residente nel comune di Rionero in Vulture, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Boville Ernica, distretto notarile di Frosinone, a seguito della decadenza dalla nomina nella sede medesima del notaio Santucci Maria Rosaria.

(10898)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'opera universitaria di Ferrara ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Ferrara 4 ottobre 1979, n. 15337, l'opera universitaria di Ferrara è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 500.000, disposta dalla sig.ra Clelia Bonati Pighetti, per l'istituzione *una tantum* di un premio da attribuirsi ad uno studente del corso di laurea in fisica dell'Università di Ferrara.

(10432)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rinuncia allo svolgimento della « E.M.A.P. - Esposizione macchine, accessori, pellami del settore calzaturiero »

L'ente organizzatore ha comunicato di aver rinunciato all'organizzazione della «E.M.A.P. - Esposizione macchine, accessori, pellami del settore calzaturiero», iscritta nel calendario ufficiale delle fiere, mostre ed esposizioni nazionali ed internazionali del 1979, che avrebbe dovuto aver luogo in Civitanova Marche dal 29 novembre al 2 dicembre 1979, con carattere nazionale.

(10433)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del commissario straordinario e dei membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Preganziol e S. Cristina di Quinto, società cooperativa a responsabilità limitata, in Preganziol, in amministrazione straordinaria.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Ministro del tesoro del 5 dicembre 1979, che dispone lo scioglimento degli organi amministrativi della Cassa rurale ed artigiana di Preganziol e di S. Cristina di Quinto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Preganziol (Treviso), e la sua sottoposizione all'amministrazione straordinaria secondo le norme di cui al titolo VII, capo II, del citato regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Dispone:

Il dott. Filippo Duodo, nato a Venezia il 6 aprile 1939, è nominato commissario straordinario ed i signori dott. Ugo Pandolfi, nato a Treviso il 17 ottobre 1921, avv. Luigi Ronfini, nato a Preganziol (Treviso) il 27 febbraio 1934, ed il rag. Anastasio Triandino, nato a Rodi (Grecia) il 3 febbraio 1920, sono nominati membri del comitato di sorveglianza della Cassa rurale ed artigiana di Preganziol e di S. Cristina di Quinto, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Preganziol (Treviso), in amministrazione straordinaria, con i poteri e le attribuzioni contemplati dalle norme sull'amministrazione straordinaria indicate nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 dicembre 1979

Il Governatore: CIAMPI

(10896)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti di agente di controllo in prova nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visti il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le successive modificazioni, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 23 dicembre 1956, n. 1417, sull'ordinamento delle carriere e lo statuto del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, e le successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, recante nuovi stipendi, paghe e retribuzioni del personale delle amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo;

Vista la legge 27 dicembre 1973, n. 851, concernente la concessione di una indennità pensionabile al personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 8 agosto 1977, n. 556, concernente, tra l'altro, la semplificazione delle procedure dei concorsi di accesso alle carriere e categorie del personale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288, concernente l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Ritenuto di dover indire concorsi, per l'ammissione alla qualifica di agente di controllo in prova nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, in relazione alle effettive esigenze di servizio (settantacinque agenti di controllo) ricorrenti presso gli uffici, opifici e stabilimenti dell'amministrazione stessa;

Visto l'art. 4 della legge 23 dicembre 1956, n. 1417, il quale riserva due terzi dei posti messi a concorso per la qualifica di agente di controllo ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ed un terzo dei posti stessi agli operai di ruolo della predetta amministrazione;

Tenuto conto dei benefici in materia di assunzioni riservate agli invalidi ed agli altri aventi diritto ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonchè delle limitazioni ed esclusioni previste per l'applicabilità di tali benefici dall'art. 5 della legge 31 marzo 1955, n. 265 e dall'art. 13 della citata legge 2 aprile 1968, n. 482;

Decreta:

Art. 1.

Numero dei posti messi a concorso

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti di agente di controllo in prova nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

I vincitori del predetto concorso saranno destinati alle seguenti sedi di servizio:

Bari - Bologna - Brescia - Carpanè (Vicenza) - Catania - Firenze - Galatina (Lecce) - Genova - Gorizia - Lecce - Livorno - Lucca - Lucugnano (Lecce) - Lungro (Cosenza) - Mesola (Ferrara) - Messina - Milano - Modena - Napoli - Pescara - Pontecorvo (Frosinone) - Rovereto (Trento) - S. Giorgio del Sannio (Benevento) - S. Sepolcro (Arezzo) - Spongano (Lecce) - Torino - Tortona (Alessandria) - Trento - Trieste - Venezia - Verona - Volterra (Pisa).

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione al concorso

Per l'ammissione al concorso di cui sopra, gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile stabilito dal presente decreto per la presentazione delle domande, dovranno:

a) aver conseguito la licenza elementare;

b) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il trentacinquesimo, salvo le elevazioni di cui all'allegato *A*. Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato;

d) essere di buona condotta morale e civile;

e) avere idoneità fisica all'impiego di agente di controllo.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che:

siano esclusi dall'elettorato attivo politico;

siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico citato;

siano stati collocati a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

A norma dell'art. 2, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, le esclusioni dal concorso, per mancanza dei requisiti prescritti, possono essere disposte in ogni momento, con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Domande di ammissione al concorso

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale, dovranno pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato stessa, via della Luce n. 34/A-*bis*, 00100 Roma, entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considereranno prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigere scrupolosamente secondo lo schema esemplificativo, allegato *B* al presente decreto, gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e il nome;

la data ed il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che legittimano la elevazione del suddetto limite o che consentano di prescindere dal limite stesso);

la residenza con l'indicazione della via, del numero civico, della città, della provincia, del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico;

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della avvenuta cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

il titolo di studio posseduto con l'indicazione dell'anno di conseguimento e della scuola presso la quale è stato conseguito;

la loro qualità di congedati dall'Arma dei carabinieri o dal Corpo della guardia di finanza;

gli eventuali servizi prestati come impiegati o come operai presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

i titoli che intendano far valere ai fini della formazione della graduatoria, fra quelli previsti dal successivo art. 5 del presente bando;

di non essere stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni;

il recapito, con l'indicazione del codice di avviamento postale e dell'eventuale numero telefonico, cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso;

almeno dieci sedi di servizio, scelte tra quelle menzionate nel precedente art. 1, cui desiderano, in ordine di preferenza, essere assegnati in caso di nomina.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata nei modi previsti dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui sopra, un ulteriore termine per la regolarizzazione delle domande e della relativa documentazione.

Art. 4.

Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda di ammissione al concorso i candidati dovranno allegare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa), in bollo rilasciato dall'autorità militare competente.

I documenti militari di cui sopra potranno essere prodotti in copia conforme all'originale, debitamente autenticata a norma dell'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Il documento suindicato non può essere sostituito dal foglio di congedo.

Ai fini della formazione della graduatoria, i candidati dovranno allegare alla domanda i documenti attestanti il possesso dei titoli di cui al successivo art. 5, redatti nella forma per ciascuno di essi ivi indicata.

Art. 5.

Documentazione dei titoli

I documenti da produrre a comprova del possesso dei titoli, ai fini del precedente art. 4, sono i seguenti:

1) titolo di studio: coloro che siano in possesso di un titolo di studio superiore a quello minimo prescritto dal precedente art. 2, dovranno produrre l'originale o copia autentica in bollo del titolo stesso;

2) cittadini deportati o internati: i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno attestazione, in carta bollata, rilasciata dal prefetto della provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

3) orfani:

a) gli orfani ed equiparati dei caduti per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale (regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111), o per la guerra 1940-43, o per la guerra o la lotta di liberazione, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, o in occasioni di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei militari irreperibili o deceduti per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, prestato nelle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96, e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, gli orfani dei caduti alto-atesini nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili, in seguito ad eventi di guerra (legge 1° ottobre 1951, n. 1140) dovranno presentare un certificato, in carta bollata, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, ai sensi degli articoli 8 e 61 della legge 13 marzo 1958, n. 365;

b) gli orfani ed equiparati dei caduti per causa di servizio o considerati tali a norma degli articoli 9 e 13 della legge 23 aprile 1965, n. 488, dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposita dichiarazione, in carta bollata, rilasciata dall'amministrazione presso la quale il genitore caduto o divenuto inabile al lavoro prestava servizio, ai sensi dell'art. 4, ultimo comma, della legge 15 novembre 1965, n. 1288;

c) gli orfani ed equiparati dei caduti sul lavoro dovranno dimostrare tale loro qualità mediante apposito certificato, in carta bollata, rilasciato dalla competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, dal quale risulti il numero di iscrizione nel relativo elenco di cui all'art. 5 della legge 14 ottobre 1966, n. 851;

4) profughi: i profughi dovranno comprovare tale loro qualifica mediante il documento previsto, a seconda dei casi, dalle disposizioni legislative emanate per la tutela delle singole categorie di profughi e precisamente:

a) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, dai territori sui quali in seguito al trattato di pace è cessata la sovranità dello Stato italiano, da territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra di cui agli articoli 1 e 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno comprovare tale loro qualifica mediante una attestazione su carta da bollo rilasciata dal prefetto della provincia in cui risiedono, in conformità al modello previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117.

Sono anche valide le attestazioni già rilasciate dai prefetti in applicazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885 e del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104.

I profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I rimpatriati dalla Libia a seguito degli eventi del 1969-70 di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri o dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione;

b) i rimpatriati dall'Egitto e dalla Tunisia, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 1, primo comma, della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, nonchè i rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano di cui all'art. 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, dovranno produrre un attestato rilasciato, in carta da bollo, dalle autorità consolari, comprovante tale loro condizione.

I rimpatriati dalla Tunisia e da Tangeri di cui al secondo e terzo comma dell'art. 1 della citata legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno comprovare tale loro condizione mediante apposita attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal Ministero degli affari esteri;

c) i connazionali, residenti in Rhodesia anteriormente alla data del 1° gennaio 1977 e che siano rimpatriati o rimpatrieranno dopo tale data, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978, dovranno presentare una attestazione, in carta da bollo, rilasciata dal Ministero degli affari esteri o dall'autorità consolare, comprovante tale loro condizione;

d) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste potranno produrre, in luogo delle anzidette attestazioni, un certificato, in carta da bollo, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, in data non anteriore a quella del bando del presente concorso.

Gli orfani di guerra o per fatto di guerra o per servizio o del lavoro e i profughi potranno produrre, in luogo dei documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) un certificato, su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482;

5) figli di mutilati e invalidi:

a) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e delle categorie equiparate dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

b) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio o del lavoro dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione, con la indicazione della relativa categoria;

6) perseguitati razziali:

a) coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante una attestazione rilasciata, in carta da bollo, dal prefetto della provincia nel cui territorio hanno la loro residenza;

b) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato, in carta legale, della competente autorità israelitica;

7) personale militare in servizio per conto dell'O.N.U.: coloro che, per conto dell'O.N.U., abbiano prestato o prestino servizio in zona d'intervento militare, dovranno produrre apposita attestazione, in carta bollata, rilasciata dal Ministero della difesa;

8) coniugati: i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia, in carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza in data non anteriore a quella stabilita dal primo comma del precedente art. 3. I capi di famiglia numerosa dovranno far risultare da detto documento che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi;

9) dipendenti delle amministrazioni dello Stato:

a) i candidati che siano impiegati civili di ruolo dello Stato e gli operai di ruolo dello Stato dovranno produrre copia integrale dello stato matricolare, in bollo, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore a quella stabilita dal primo comma del citato art. 3;

b) i concorrenti che siano dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato, in data non anteriore a quella stabilita dal primo comma del ripetuto art. 3, rilasciata in carta bollata dall'amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato;

c) i dipendenti statali che abbiano frequentato, con esito favorevole, i corsi di preparazione o di integrazione previsti dall'art. 150 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'amministrazione che ha organizzato i corsi suddetti, attestante la votazione riportata;

d) i concorrenti già appartenenti ad enti di diritto pubblico e ad altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, dovranno produrre un certificato, in carta bollata, rilasciato dall'ufficio liquidazione del Ministero del tesoro, attestante tale loro qualità, nonchè la data di cessazione del relativo rapporto di impiego.

Art. 6.

Documentazione di rito

I candidati dichiarati vincitori dovranno far pervenire alla Direzione generale dei monopoli di Stato, Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti in carta bollata:

A) Titolo di studio: diploma originale o copia autentica del titolo di studio prescritto dal precedente art. 2, lettera *a*).

Detta copia dovrà essere autenticata con le modalità di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Qualora il titolo di studio non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti della licenza o diploma. In caso di smarrimento o distruzione del titolo, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

B) Estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita.

Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, redatto con l'osservanza delle norme di cui all'art. 18, secondo comma, della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

C) Certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.

D) Certificato di godimento dei diritti politici, rilasciato dal sindaco del comune nelle cui liste elettorali il candidato è iscritto.

In sostituzione dei documenti indicati alle lettere *C*) e *D*) potrà essere prodotta la certificazione contestuale prevista dall'art. 11 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

E) Certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica. Tale documento non può essere sostituito con il certificato penale.

F) Certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario o da un medico condotto del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo aspira.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato medico dovrà inoltre risultare espressamente che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue per la lue.

Per gli aspiranti invalidi per servizio, invalidi civili ed invalidi del lavoro, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura ed il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva la facoltà di sottoporre i vincitori del concorso a visita medica di controllo.

I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici,

o certificazione contestuale sostitutiva;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato medico.

I documenti di cui alle precedenti lettere *C*) e *D*) dovranno contenere l'attestazione che gli interessati erano rispettivamente in possesso del requisito della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato o ad altre amministrazioni od enti a qualsiasi titolo.

Art. 7.

Categorie di candidati ammessi al beneficio della presentazione della documentazione ridotta

I candidati dichiarati vincitori i quali appartengano ad amministrazioni statali come impiegati civili di ruolo o come operai di ruolo, sono tenuti a produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia integrale dello stato matricolare civile, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata ed autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma dell'art. 6, salvo il caso che tale copia sia stata già presentata al fine della valutazione dei titoli di cui all'art. 4.

Tale documento sarà acquisito d'ufficio per i candidati dipendenti dell'Amministrazione dei monopoli;

2) titolo di studio prescritto;

3) certificato medico di cui al citato art. 6, lettera *F*).

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre la documentazione in carta libera, secondo le modalità previste dall'art. 8 della tabella, allegato *B*, al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642.

Art. 8.

Regolarizzazione dei documenti

L'amministrazione si riserva la facoltà di concedere, ove occorra, dopo la scadenza del termine di cui al primo comma dell'art. 6, un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati.

Art. 9.

Nomina della commissione esaminatrice e valutazione dei titoli e della prova pratica

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto ministeriale, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 8 agosto 1977, n. 556.

Tale commissione determinerà, preliminarmente, i criteri di valutazione dei titoli, in base a coefficienti numerici espressi in centesimi, nonchè della prova pratica di scrittura sotto dettato.

La valutazione complessiva dei titoli e quella della prova pratica di scrittura sotto dettato non potranno superare, rispettivamente i 90/100 e i 10/100.

I candidati che nella valutazione dei titoli avranno riportato un coefficiente complessivo inferiore a 35/100 non saranno ammessi a sostenere la prova pratica di scrittura sotto dettato.

L'idoneità sarà riconosciuta ai candidati che in tale prova, avranno riportato un coefficiente non inferiore a 6/100.

La valutazione finale sarà data dalla somma del coefficiente complessivo ottenuto nella valutazione dei titoli e del coefficiente ottenuto nella prova pratica.

Art. 10.

Svolgimento della prova pratica: data e sede

Con successivo decreto saranno stabilite la data e la sede per l'effettuazione della prova pratica di cui al precedente art. 1.

I candidati ammessi al concorso, che avranno riportato un coefficiente complessivo non inferiore a 35/100 nella valutazione dei titoli, saranno avvertiti in tempo utile, a norma delle vigenti disposizioni, della data e della sede stabilite per l'effettuazione della prova pratica di cui al primo comma del presente articolo.

Per essere ammessi a sostenere la prova anzidetta, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità;

c) tessera personale di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Formazione della graduatoria

La commissione esaminatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato.

A parità di merito si applicheranno le preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive integrazioni.

La graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, nonchè gli eventuali idonei.

Per lo svolgimento del concorso si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del citato testo unico e del titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, come modificati ed integrati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

Pubblicazione della graduatoria e gravami

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale, parte 2ª, dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data della pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Art. 13.

Nomina dei vincitori e servizio di prova

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati agenti di controllo in prova per il periodo di mesi sei, con l'attribuzione dello stipendio annuo lordo di L. 977.550, parametro 133 (iniziale), di cui alla tabella unica, quadro II, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, dell'indennità pensionabile annua lorda di L. 675.000, di cui alla legge 27 dicembre 1973, n. 851, dei miglioramenti economici di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 maggio 1976, n. 271 e 16 aprile 1977, n. 116, della indennità integrativa speciale mensile lorda prevista dalla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, e delle quote di aggiunta di famiglia eventualmente spettanti.

Ai vincitori del concorso, che rivestano la qualità di dipendenti civili di ruolo dello Stato e siano in godimento di stipendio, paga o retribuzione o indennità pensionabile di importi superiori a quelli spettanti nella nuova qualifica, sarà attribuito il trattamento economico previsto dall'art. 12, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 e dall'art. 1, terzo comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 851.

Ai vincitori del concorso muniti di un trattamento ordinario, non privilegiato, a titolo di pensione a carico dello Stato, delle regioni, delle provincie, dei comuni, delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficienza, degli enti parastatali ed, in genere, di tutti gli enti ed istituti di diritto pubblico indicati nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 759, verranno applicate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica medesimo.

Al termine del suddetto periodo di prova i vincitori medesimi saranno definitivamente confermati nell'impiego previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con decreto ministeriale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 14.

Assegnazione della sede di servizio

I vincitori saranno assegnati ad una delle sedi di servizio di cui al precedente art. 1, tenendo conto del posto occupato in graduatoria e dell'ordine di preferenza indicato nella domanda di ammissione al concorso.

Ai vincitori sarà prefisso un termine per assumere servizio nella sede assegnata. Ai medesimi, qualora vengano assegnati ad una sede diversa da quella di residenza, saranno rimborsate le spese sostenute per il viaggio in ferrovia a prezzo ridotto.

Coloro che non assumeranno, senza giustificato motivo, servizio nella sede e nel termine assegnati, decadranno dalla nomina.

Coloro che avranno conseguito la nomina ad agente di controllo in prova dovranno permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 31 luglio 1979

Il Ministro: MALFATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 ottobre 1979
Registro n. 4 Monopoli, foglio n. 183

ALLEGATO *A*

(rif. art. 2, lettera *c*), del bando)

Il limite massimo di età di cui alla lettera *c*) dell'art. 2 del bando è elevato:

1) di un anno, per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, e di un anno in più per ogni figlio vivente alla data medesima (decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito in legge 3 gennaio 1939, n. 1, e legge 3 giugno 1978, n. 288);

2) di anni cinque:

a) per i cittadini deportati dal nemico dopo l'8 settembre 1943 (decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467); per i cittadini già internati o deportati dal nemico in conseguenza dello stato di belligeranza (legge 14 marzo 1961, n. 130);

b) per i profughi dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 23 dicembre 1951) e dalla Somalia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950), per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano e per i profughi dai territori esteri o da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra (legge 4 marzo 1952, n. 137), nonché per i rimpatriati dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri (legge 25 ottobre 1960, n. 1306), per i profughi e rimpatriati dall'Algeria e da altri Paesi del continente africano (legge 25 febbraio 1963, n. 319), nonché per i rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e, fino al 14 novembre 1980, per i connazionali residenti in Rhodesia anteriormente alla data del 1° gennaio 1977 e che siano rimpatriati o rimpatrieranno dopo tale data (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 1978);

c) per il personale militare che, per conto dell'O.N.U., abbia prestato o presti servizio in zone d'intervento militare indicate con decreto del Ministro della difesa (legge 11 dicembre 1962, n. 1746).

Il beneficio dell'elevazione di cinque anni del limite massimo di età spetta una sola volta, anche se l'interessato appartenga a più di una delle categorie suindicate;

3) del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, nei confronti dei candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, numero 178.

I benefici di cui ai numeri precedenti, salvo le eccezioni ivi indicate, si cumulano tra loro, purché complessivamente non vengano superati i quaranta anni di età, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

4) ad anni 40, rimanendo assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con legge 5 aprile 1952, n. 404, tenuto conto del disposto di cui al citato art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

b) per il personale licenziato da non più di cinque anni dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, tenuto conto del disposto di cui al ripetuto art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il Ministro delle finanze
MALFATTI

ALLEGATO *B*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi in carta da bollo)

Alla Direzione generale dei monopoli di Stato - Direzione centrale per i servizi degli affari generali e del personale - Via della Luce n. 34/A-*bis* - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . . . (cognome e nome) nato a . . . . (provincia di . . .) il . . . e residente dal (1) . . . in . . . . (c.a.p. . . .) (provincia di . . .) via . . . . n. . . (telefono n. . . .) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, a cinquanta posti di agente di controllo in prova nel ruolo del personale delle carriere dell'esercizio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, riservato ai congedati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) ha diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (2) (per i soli candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età) . . . . .;

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . .;

d) non ha riportato condanne penali (4) e non ha procedimenti penali pendenti a suo carico;

e) è in possesso della licenza elementare conseguita presso la scuola . . . . . di . . . . . in data . . .;

f) è stato congedato, con il grado di (5) . . . dall'Arma o Corpo (6) . . . . in cui ha prestato servizio dal (7) . . . al (8) . . .;

g) è in possesso dei seguenti titoli da far valere . . . . (9);

h) ha (ovvero: non ha) prestato servizio presso (10) . . . .;

i) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile (11);

l) non è stato collocato a riposo con i benefici previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.

Dichiara inoltre:

di aspirare, in caso di nomina, all'assegnazione ad una delle sedi di servizio appresso indicate in ordine di preferenza (12) . . . .;

di essere a conoscenza che, in caso di nomina, dovrà permanere nella sede cui sarà assegnato per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data di immissione in servizio.

Data, ...

Firma (autenticata) (13)
. . . .

Allegati: n. . . .

Recapito cui indirizzare tutte le comunicazioni relative al concorso di cui sopra, indicando anche il codice di avviamento postale e l'eventuale numero telefonico . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza. Se il trasferimento è avvenuto da meno di un anno, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano diritto all'elevazione di tale limite.

I candidati, nei cui confronti si prescinde dal limite massimo di età, dovranno invece indicare il titolo posseduto che consente di prescindere dal limite stesso.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data dei relativi provvedimenti e l'autorità che li ha emessi.

(5) Indicare il grado rivestito all'atto del congedo.

(6) Specificare se il candidato sia congedato dall'Arma dei carabinieri ovvero dal Corpo della guardia di finanza.

(7) Indicare la data di arruolamento.

(8) Indicare la data del congedo.

(9) Indicare i titoli tra quelli indicati nell'art. 5 del bando che il candidato intenda far valere. I relativi documenti, redatti nella forma prescritta, dovranno essere allegati alla domanda stessa.

(10) L'aspirante indichi gli eventuali servizi prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni.

Qualora il candidato non sia mai stato dipendente da pubbliche amministrazioni, è necessaria una esplicita dichiarazione in tal senso.

(11) L'aspirante indichi le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

(12) Indicare, in ordine di preferenza, almeno dieci sedi di servizio, scelte tra quelle menzionate nell'art. 1 del bando, cui desiderano essere assegnati in caso di nomina.

(13) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco). Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(10766)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, a dieci posti di autista in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686, che approvano rispettivamente il testo unico delle disposizioni concernenti gli impiegati civili dello Stato e le relative norme di esecuzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079, concernenti il riordinamento delle carriere e le retribuzioni degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, concernente le norme per il riordinamento della sperimentazione agraria;

Considerato il fabbisogno di personale tecnico nel ruolo degli autisti degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria, in relazione alle esigenze di servizio;

Tenuto conto dei posti spettanti nel ruolo predetto agli appartenenti alle categorie di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, sulle assunzioni obbligatorie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 agosto 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 9 febbraio 1979, registro n. 1, foglio n. 338, concernente l'autorizzazione a indire un concorso a dieci posti di autista nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova di idoneità tecnica, a dieci posti di autista in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

La nomina dei vincitori è subordinata all'esito favorevole di un esame psicotecnico.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso della licenza di quinta elementare;

b) essere in possesso della patente di guida di autoveicoli;

c) aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il trentacinquesimo o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 3;

d) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

e) aver sempre tenuto buona condotta;

f) essere fisicamente idonei alle mansioni di autista;

g) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prender parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata e corredate dai titoli che i candidati intendono sottoporre a valutazione, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Via XX Settembre n. 20 - Roma, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di accettazione.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare il titolo che consente loro la necessaria elevazione del limite massimo di età o l'esenzione da esso;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il possesso della patente di guida di autoveicoli;

5) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

6) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

7) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

11) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale;

12) i titoli allegati.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o da altro pubblico ufficiale di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, ovvero, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio presso il quale prestano servizio, per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equipirata.

Non saranno accolte le domande e i titoli che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal primo comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal quarto comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

I documenti che dovranno essere allegati alla domanda al fine di comprovare il possesso dei titoli e dei requisiti da sottoporre a valutazione comparativa per la formazione della graduatoria di merito sono: attestazioni di servizi prestati presso enti pubblici o privati o nelle Forze armate, attestazioni delle autorità scolastiche relative a corsi di studio superiori a quello elementare, nonchè tutti gli altri documenti che il candidato ritenga opportuno presentare nel proprio interesse.

Il possesso della patente di tipo C o superiore dovrà essere documentata con un'attestazione del prefetto con una copia debitamente autenticata della patente stessa.

Tutti i documenti dovranno essere rilasciati in conformità della legge sul bollo.

Art. 4.

Il limite massimo di 35 anni di età di cui al precedente articolo 2 è elevato:

a) di un anno per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente, fino ad un massimo di 40 anni;

b) a 40 anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore delle categorie assimilate ai combattenti e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

c) a 45 anni per i mutilati e invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Il beneficio di cui alla lettera *a*) e quello del comma precedente sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato degli enti soppressi ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

La commissione giudicatrice, dopo aver determinato i criteri di valutazione dei titoli e stabilito il punteggio complessivo massimo e quello minimo per il conseguimento dell'idoneità, procederà alla valutazione dei titoli presentati, elencando i documenti presi in esame e attribuendo ai singoli candidati i punti ad essi spettanti in conformità dei criteri prestabiliti.

Dai verbali dovrà risultare quali titoli la commissione abbia ritenuto non rilevanti e non valutabili.

Non sono valutabili i titoli attestanti l'appartenenza alle categorie che possono beneficiare delle preferenze a parità di merito indicate al successivo art. 7, salvo quelle di cui alla lettera *o*) dello stesso articolo.

La valutazione dei titoli precederà la prova di idoneità tecnica.

La commissione disporrà di 30 punti per la valutazione dei titoli e di 10 punti per la valutazione della prova di idoneità tecnica.

Non saranno ammessi a sostenere tale prova i candidati che non abbiano riportato almeno 6 punti nella valutazione dei titoli.

La prova di idoneità tecnica non si intende superata se il candidato non ottenga almeno 6 punti.

La sede e la data della prova di idoneità tecnica saranno comunicate ai singoli candidati almeno quindici giorni prima.

Per essere ammessi a sostenere la prova i candidati dovranno esibire la patente di guida.

Art. 6.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine della votazione complessiva e con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di punteggio.

La votazione complessiva è determinata dalla somma dei punti riportati da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e nella prova di idoneità tecnica.

Saranno dichiarati vincitori i primi classificati in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle norme che prevedono riserve di posti a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria di merito e di quella dei vincitori, i candidati che intendono far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno trasmettere al Ministero, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto le invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione e la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della sezione provincial dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili, ovvero copia autenticata del verbale della visita medica effettuata dalla commissione che ha riconosciuto l'invalidità;

e) le vedove di guerra: certificato mod. 331, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, attestante l'attuale godimento della pensione;

f) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio;

g) i figli degli invalidi di guerra per servizio o del lavoro: certificato del sindaco attestante la categoria di pensione di cui fruisce il genitore, ovvero il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) completato dell'attestazione che il concorrente è figlio dell'invalido di cui al documento predetto;

h) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra, nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio. Tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa alla parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

di caduti sul lavoro: dichiarazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, tale dichiarazione dovrà essere completata dall'attestazione relativa al rapporto di parentela con il caduto. Le sorelle dovranno inoltre produrre il certificato di stato civile;

i) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare debitamente aggiornati, ovvero la prescritta dichiarazione integrativa;

l) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

m) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra;

n) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dall'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui allo art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dei Paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

o) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dall'amministrazione di dipendenza;

p) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

q) i militari volontari delle Forze armate e congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma: copia del foglio matricolare.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei oltre i vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno dimostrare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo i documenti relativi, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui all'art. 7.

I candidati che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

I candidati licenziati dagli enti soppressi ai sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione di un certificato contenente l'annotazione che il diploma è in corso di rilascio. Tale certificato dovrà essere di data posteriore a quella dell'invito a presentare i documenti;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3) e 4) dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della competente procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi, oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune e vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto.

I candidati in servizio militare dovranno presentare un attestato del comandante del reparto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario o dal medico condotto, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilite od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciato dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata.

Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 10 agosto 1979

Il Ministro: MARCORA

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1979
Registro n. 13 *Agricoltura, foglio n.* 142

Schema di domanda
(da redigere su carta bollata)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione VI - Via XX Settembre n. 20 - ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . .
il . . . . residente in . . . . via . . . . . .
chiede di partecipare al concorso a dieci posti di autista in prova nel ruolo degli istituti di ricerca e di sperimentazione agraria, carriera ausiliaria.

Dichiara di:

essere in possesso del seguente titolo di studio . . .;

essere cittadino italiano;

essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . .;

nei riguardi degli obblighi militari, di essere nella seguente posizione . . . .;

di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti (in caso contrario indicare le condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti);

di non aver prestato servizio presso pubbliche amministrazioni (in caso contrario indicare i servizi prestati e le cause dell'eventuale risoluzione del rapporto di impiego).

Le comunicazioni relative al concorso dovranno essere inviate al seguente indirizzo . . . .

Elenco dei titoli allegati:

. . . .
. . . .
. . . .

Data, ...

Firma . . . . . .

I concorrenti che hanno superato il limite massimo di 35 anni di età dovranno inoltre indicare il titolo che dà loro diritto alla necessaria elevazione.

La firma apposta sulla domanda dovrà essere debitamente autenticata.

(10795)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Avviso relativo alla pubblicazione della relazione della commissione giudicatrice e dei risultati del concorso, per soli titoli, al posto di direttore titolare del Conservatorio di musica di Torino.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che nel n. 31-32 del Bollettino ufficiale, parte II, del Ministero della pubblica istruzione, in data 2-9 agosto 1979, sono stati pubblicati la relazione della commissione giudicatrice ed i risultati del concorso, per soli titoli, al posto di direttore titolare del Conservatorio di musica di Torino, indetto con decreto ministeriale 14 febbraio 1978.

(10757)

MINISTERO DELLA DIFESA

Posti d'impiego civile per coadiutore nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali, a favore dei sottufficiali delle Forze armate e dei Corpi di polizia del servizio permanente effettivo.

Sono disponibili nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero per i beni culturali e ambientali venticinque posti di coadiutore, parametro 133, spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia, dipendenti dalle amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze, dell'agricoltura e delle foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei requisiti di cui è cenno nell'art. 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti dovranno presentare al Corpo di appartenenza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta bollata da L. 2.000 nella quale essi dovranno dichiarare anche di essere disposti a raggiungere qualsiasi destinazione.

Saranno considerate presentate fuori termine e pertanto irricevibili, le domande che perverranno oltre il termine stabilito ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce a ciascuna domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, dovranno essere, immediatamente dopo la loro presentazione, trasmesse dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio, corredate del documento (elenco notizie), di cui alla circolare 1019/*A* del 24 settembre 1963 direttamente alla Direzione generale per i sottufficiali e militari di truppa dell'Esercito, alla Direzione generale per il personale militare della Marina, ai comandi di regione aerea, all'ufficio dell'ispettore dell'Aviazione per la Marina e al reparto servizi centrale Aeronautica militare che a loro volta, rimetteranno senza indugio le domande stesse a questa Direzione generale.

Le domande prodotte dai sottufficiali dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e delle foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza dagli enti presso i quali gli interessati sono in servizio o alle rispettive amministrazioni centrali che provvederanno, del pari senza indugio, a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno a questo Ministero (Direzione generale per gli impiegati civili).

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente circolare abbiano acquisito diritto a pensione per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio da più di cinque anni ovvero siano incorsi nella perdita del grado, nonché per una delle cause indicate nelle norme che rispettivamente li riguardano (primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599; primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460; primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173; primo comma dell'art. 1 e art. 5 della legge 17 aprile 1957, n. 260 e art. 50 e seguenti della legge 3 agosto 1961, n. 833; art. 10 della legge 18 febbraio 1963, n. 301).

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta allo stipendio (seconda classe) della qualifica di coadiutore, parametro 133, l'eventuale differenza, tra lo stipendio percepito e lo stipendio assegnato nella suddetta qualifica, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

Roma, addì 28 novembre 1979

p. *Il Ministro*: PETRUCCI

Elenco notizie

Grado, cognome e nome e matricola . . . .

Se in servizio o in congedo (in quest'ultima ipotesi specificare la causa) . . . .

Data e luogo di nascita . . . .

Servizio prestato in altre amministrazioni dello Stato . . . .

Data conseguimento pensione vitalizia . . . .

Situazione di famiglia (se ammogliato indicare il numero dei figli) (1) . . . .

Indicare eventuali titoli di cui all'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, testo unico delle disposizioni concernenti lo stato degli impiegati civili dello Stato . . . .

Eventuali sedi di gradimento . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Visto del Comando: . . . . . .

(1) I sottufficiali che intendano partecipare al concorso sono pregati di inviare, per l'aggiornamento del documento matricolare, in relazione alla situazione familiare, lo stato di famiglia ai rispettivi centri documentazione matricola dai quali dipendono.

(10862)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1977

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 31 ottobre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 2 novembre 1977, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1977;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1977, nominata con decreto ministeriale 18 ottobre 1978;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di gastroenterologia, sessione anno 1977, con il punteggio indicato a fianco di ciascun nominativo:

1. Farini Roberto, nato a Padova il 20 novembre 1941 . . . . punti 98 su 100
2. Gaia Ezio, nato a Torino l'11 settembre 1944 » 98 »
3. Mattei Marzio, nato a Roma il 2 luglio 1941 » 98 »
4. Sciarretta Giuseppe, nato a Montesilvano il 29 maggio 1946 . . . . . . » 98 »
5. Rindi Goffredo, nato a Pisa il 14 gennaio 1941 » 95 »
6. Salvagnini Mario, nato ad Adria il 18 luglio 1946 . . . . » 90 »

7.	Casoli Umberto, nato a Carrara il 23 dicembre 1943	punti 85 su 100
8.	Flacchi Adolfo, nato a Roma il 26 agosto 1943	» 85 »
9.	Marchioro Mauro, nato a Cascina il 4 luglio 1941	» 85 »
10.	Mongelli Italo, nato a Taranto il 30 giugno 1947	» 85 »
11.	Negri Adriano, nato a Sanguinetto il 10 luglio 1945	» 85 »
12.	Panella Carmine, nato a Locorotondo il 6 agosto 1942	» 85 »
13.	Pippa Giovanna, nata a Roma il 26 agosto 1941	» 85 »
14.	Molinari Franco, nato ad Arenzano il 3 luglio 1943	» 82 »
15.	Casale Vincenzo, nato a Tagliacozzo il 14 giugno 1942	» 80 »
16.	Costan Biedo Franco, nato a S. Nicolò Comelico il 14 giugno 1940	» 80 »
17.	Croce Gabriele, nato a Galata (Romania) il 25 luglio 1946	» 80 »
18.	Maggio Francesco, nato a Carosino il 31 ottobre 1932	» 80 »
19.	Salerno Maria Teresa, nata a Bari il 29 gennaio 1944	» 80 »
20.	Saraceno Giuseppe, nato ad Archi il 17 marzo 1944	» 78 »
21.	Amuso Mariano, nato a Sciacca il 13 maggio 1946	» 75 »
22.	Baldi Fabio, nato ad Ancona il 25 ottobre 1946	» 75 »
23.	Condò Giuseppe, nato a Soverato il 3 febbraio 1944	» 75 »
24.	D'Antona Mario, nato ad Altamura il 30 giugno 1938	» 75 »
25.	Pistoiozzi Alberto, nato a Roma il 16 febbraio 1946	» 75 »
26.	Quatrini Maurizio, nato a Milano il 30 aprile 1946	» 72 »
27.	Biondi Giovanni, nato a Catania il 17 settembre 1947	» 70 »
28.	Canadè Francesco, nato a S. Giorgio Albanese il 23 aprile 1939	» 70 »
29.	Rinaldi Giovanna, nata a Molinello il 17 maggio 1945	» 70 »
30.	Rinaldi Manlio Tullio, nato a Casacalenda il 20 maggio 1945	» 70 »
31.	Vittoria Edmondo, nato a Napoli il 22 gennaio 1943	» 70 »

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 ottobre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10408)

Elenco degli aiuti di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 17 gennaio 1978, e successiva integrazione, concernente l'elenco degli aiuti di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoindicati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco degli aiuti di oculistica idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa De Juliis Gabriella, nata a Teramo il 18 gennaio 1938, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione presso enti ospedalieri a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio, presso enti ospedalieri e per l'effetto dell'art. 1 del precedente decreto del 1° dicembre 1978 integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario suddetto.

Art. 2.

La dott.ssa Ceri Anna Maria, nata a Prato il 13 febbraio 1925, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di aiuto di oculistica a prescindere dall'idoneità nazionale avendo conseguito una idoneità in concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo in possesso altresì dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera e, per l'effetto dell'art. 2 del precedente decreto 1° dicembre 1978 è integrato con l'inserimento del nominativo del sanitario suddetto.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 27 novembre 1979

Il Ministro: ALTISSIMO

(10768)

ARCISPEDALE « S. MARIA NUOVA » DI REGGIO EMILIA

Concorsi a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Reggio Emilia.

(4192/S)

OSPEDALE « L. PACINI » DI SAN MARCELLO PISTOIESE

Concorso ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in San Marcello Pistoiese (Pistoia).

(4193/S)

OSPEDALE « S. MARIA MAGGIORE » DI TREIA

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di medicina generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Treia (Macerata).

(4203/S)

ORDINE OSPEDALIERO « S. GIOVANNI DI DIO, FATEBENEFRATELLI, PROVINCIA LOMBARDO-VENETA » DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Ospedale « S. Giuseppe » di Milano:

un posto di aiuto dirigente della sezione di pediatria;

due posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Ospedale « S. Orsola » di Brescia:

un posto di aiuto della divisione di medicina generale lungodegenza;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Ospedale « Sacra Famiglia » di Erba:

un posto di primario e due posti di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del servizio di anestesia e rianimazione.

Ospedale « S. Raffaele Arcangelo » di Venezia:

un posto di aiuto della divisione di chirurgia generale.

Ospedale per lungodegenti « S. Raffaele Arcangelo - Sede di Villa S. Giusto » di Gorizia:

due posti di assistente della divisione di medicina per lungodegenti;

un posto di assistente del servizio di laboratorio per analisi chimico-cliniche e microbiologiche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande e le richieste di informazioni devono pervenire alla segreteria generale dell'ordine in Milano, via S. Vittore n. 12 (tel. 02-8599644).

(4200/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'ospedale di Policoro, a:

un posto di primario, un posto di aiuto e due posti di assistente della divisione di ortopedia;

un posto di aiuto dirigente e due posti di assistente del servizio di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale - sezione concorsi - dell'ente in Matera.

Il presente avviso annulla e sostituisce quello pubblicato a pag. 9821 della *Gazzetta Ufficiale* n. 328 del 1° dicembre 1979.

(4024/S)

OSPEDALE CIVICO « S. LAZZARO » DI ALBA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

tre posti di assistente della divisione di medicina;

due posti di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia;

quattro posti di assistente del servizio di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori chiarimenti rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Alba (Cuneo).

(4204/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di assistente di ortopedia-traumatologia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di ortopedia-traumatologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Alba (Cuneo).

(4205/S)

OSPEDALE CIVILE ED ISTITUTI RIUNITI DI CASTELLANETA

Concorso ad un posto di direttore sanitario

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Castellaneta (Taranto).

(4198/S)

OSPEDALE CIVILE DI S. GIOVANNI BIANCO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario chirurgo;

un posto di assistente ostetrico ginecologo.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'ente in S. Giovanni Bianco (Bergamo).

(4199/S)

OSPEDALE CIVILE «S. SALVATORE» DI L'AQUILA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, ad un posto di primario e un posto di assistente del servizio di pronto soccorso, astanteria e guardia medica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'ente in L'Aquila.

(4201/S)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di anestesia;

due posti di assistente di radiologia;

un posto di assistente di pediatria.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Susa (Torino).

(4202/S)

OSPEDALE CIVILE DEGLI INFERMI «B. RAMAZZINI» DI CARPI

Concorso ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di radiologia e terapia fisica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Carpi (Modena).

(4194/S)

OSPEDALI DI PISA

Concorso ad un posto di assistente della clinica ostetrico-ginecologica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della clinica ostetrico-ginecologica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Pisa.

(4195/S)

OSPEDALE «UMBERTO I» DI VENEZIA-MESTRE

Concorso ad un posto di assistente di medicina nucleare

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina nucleare (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Venezia-Mestre.

(4196/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO «A. BELLINI» DI SOMMA LOMBARDO

Concorso ad un posto di assistente medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Somma Lombardo (Varese).

(4197/S)

REGIONI

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 5 luglio 1979, n. 59.

Regolamentazione della pesca del corallo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 31 *del* 12 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Nelle acque del mare territoriale della Sardegna, la pesca del corallo può essere esercitata esclusivamente da pescatori professionisti, che siano muniti di autorizzazione regionale, salvi i casi previsti dall'ultimo comma del successivo art. 4.

Art. 2.

L'autorizzazione regionale di cui all'articolo 1 ha durata annuale. Essa viene concessa, sospesa o revocata con atto dell'assessore regionale della difesa dell'ambiente sulla base delle disposizioni contenute nella presente legge.

Art. 3.

Per la pesca del corallo e consentito l'uso dei seguenti attrezzi da pesca:

a) picozza, usata dai pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea;

b) croce di Sant'Andrea in legno;

c) ingegno, di dimensioni non superiori a m. 3 di lunghezza ed in numero non superiore ad uno per barca.

E' vietato l'uso di qualsivoglia attrezzo diverso da quelli previsti al primo comma.

Art. 4.

Annualmente l'assessore regionale della difesa dell'ambiente, con proprio decreto che, su conforme deliberazione della giunta regionale, dovrà essere emanato entro il mese di gennaio, sentito il parere del comitato tecnico consultivo regionale per la pesca, determina:

a) la durata del periodo di pesca;

b) la quantità massima di corallo che può essere pescata giornalmente con riferimento ai singoli sistemi di pesca;

c) in quali zone tale pesca potrà essere esercitata;

d) i termini di scadenza per la presentazione delle domande, le modalità e le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 1;

e) l'ammontare della tassa annua dovuta per il rilascio dell'autorizzazione, in misura corrispondente al metodo di pesca impiegato.

In detto decreto l'assessore competente potrà indicare il numero massimo delle autorizzazioni da rilasciarsi annualmente per ciascun sistema di pesca.

L'assessore della difesa dell'ambiente, ove sussistano motivi di ricerca scientifica o di studio non riconducibili ad attività di carattere economico connesse alla pesca del corallo, può per periodi limitati nel tempo concedere autorizzazioni anche a persone non iscritte tra i pescatori professionisti.

Art. 5.

Nel determinare le zone di pesca ai sensi della lettera *c*) dell'art. 4, o con apposito decreto quando le esigenze della tutela ecologica o faunistica lo richiedano, l'assessore può vietare in determinate zone e per periodi di tempo non inferiori a tre anni, la pesca del corallo con tutti i sistemi previsti all'art. 3 o con alcuni soltanto di essi.

Sulla introduzione del divieto di cui al comma precedente l'assessore dovrà preventivamente sentire il parere del capo dell'ufficio circondario marittimo territoriale competente e, ove lo richiedano, delle amministrazioni comunali interessate.

Art. 6.

Al titolare dell'autorizzazione è fatto obbligo di presentare all'assessorato regionale della difesa dell'ambiente, entro trenta giorni dal termine del periodo permissivo di pesca e comunque unitamente all'eventuale domanda di rinnovo dell'autorizzazione, una relazione in cui siano indicate le zone ove la pesca si è svolta ed i relativi quantitativi di corallo pescati.

Art. 7.

L'amministrazione regionale provvederà al rilevamento dei banchi di corallo, ai fini di un razionale sfruttamento delle risorse biologiche di detti banchi.

Per la realizzazione di tale scopo l'amministrazione regionale potrà avvalersi dell'opera di:

a) istituti specializzati;

b) singoli, imprese private ed enti pubblici specializzati.

Art. 8.

Al fine di agevolare la formazione professionale dei pescatori di corallo, l'assessore regionale della difesa dell'ambiente, previa delibera della giunta regionale potrà:

a) organizzare direttamente o finanziare, in tutto o in parte, appositi corsi di addestramento professionale per la pesca del corallo con l'ausilio di apparecchiature individuali, autonome o no di respirazione;

b) concedere, previo concorso, assegni a favore dei giovani residenti in Sardegna che intendano frequentare i corsi predetti.

Art. 9.

Chi peschi corallo privo dell'autorizzazione, oltre alla confisca del natante, delle relative attrezzature e del corallo pescato, incorrerà nella sanzione amministrativa non inferiore a lire 5.000.000, e non superiore a L 50.000.000; inoltre non potrà ottenere l'autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a tre anni.

Chi, provvisto dell'autorizzazione di cui alla presente legge, peschi corallo in zone nelle quali detta pesca sia vietata ai sensi dell'art. 4 e dell'art. 5, oltre alla confisca del natante, delle relative attrezzature e del corallo pescato, incorrerà nella sanzione amministrativa non inferiore a L. 5.000.000 e non superiore a L. 50.000.000 e nel ritiro e nella conseguente revoca della autorizzazione che non potrà riottenere prima che siano trascorsi meno di tre anni dalla data dell'infrazione.

Chi, provvisto dell'autorizzazione di cui alla presente legge, effettui con l'uso di apparecchiature individuali autonome o no di respirazione, altra pesca che non sia quella del corallo, incorrerà, oltre che nella confisca di tutto il pescato, nel ritiro e nella conseguente sospensione dell'autorizzazione, che non potrà riottenere prima che siano trascorsi non meno di uno e non più di due anni dalla data dell'infrazione e nella sanzione amministrativa non inferiore a L. 250.000 e non superiore a L. 2.500.000.

Il contravvenire al divieto di cui all'ultimo comma dell'art. 3 comporta:

a) la confisca del natante e degli attrezzi difformi da quelli stabiliti nell'articolo citato;

b) la confisca del corallo che eventualmente si trovasse a bordo del natante;

c) il ritiro e successiva revoca dell'autorizzazione che non potrà riottenere prima che siano trascorsi meno di tre anni dalla data dell'infrazione;

d) la sanzione amministrativa non inferiore a L. 2.000.000 e non superiore a L. 20.000.000.

Art. 10.

Le somme ed i tempi relativi alle sanzioni amministrative, previsti nella presente legge, si intendono raddoppiate per coloro i quali, avendo commesso una delle infrazioni di cui sopra, ne commettono un'altra o la stessa entro cinque anni.

Art. 11.

In sede di prima applicazione della presente legge, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa i soggetti interessati per poter iniziare o proseguire l'attività di pesca dovranno presentare all'assessore regionale della difesa dell'ambiente la domanda volta ad ottenere l'autorizzazione.

Art. 12.

Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione per l'anno finanziario 1979, sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 20610. — Versamenti dei pescatori di corallo per il rilascio della relativa autorizzazione regionale . . . . . L. 10.000.000

Cap. 20714. — Somme riscosse per sanzioni amministrative in applicazione della legge regionale concernente la regolamentazione della pesca del corallo . . . . » 25.000.000

Nello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1979 sono istituiti i seguenti capitoli:

Cap. 05098 (tit. 1 - sez. 6 - cat. 4). — Spese per il rilevamento dei banchi di corallo . . . L. 25.000.000

Cap. 05099 (tit. 1 - sez. 6 - cat. 4). — Spese per l'organizzazione di corsi di addestramento per pescatori di corallo . . » 5.000.000

Cap. 05100 (tit. 1 - sez. 6 - cat. 5). — Contributi per l'organizzazione di corsi di addestramento per pescatori di corallo ed assegni a favore di giovani residenti in Sardegna frequentanti i corsi stessi » 5.000.000

Le spese per l'attuazione della presente legge fanno carico ai capitoli 05098, 05099, 05100 dello stato di previsione della spesa dell'assessorato della difesa dell'ambiente del bilancio della Regione per l'anno 1979 ed ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, addì 5 luglio 1979

SODDU

(8655)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI TRENTO

LEGGE PROVINCIALE 16 luglio 1979, n. 4.

Modifiche ed integrazioni alla legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, concernente norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 37 *del* 18 *luglio* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

Alle norme per l'esercizio della pesca nella provincia di Trento, approvate con legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

all'art. 1, fra il primo ed il secondo comma è inserito il seguente nuovo comma:

« La giunta provinciale provvede con propria deliberazione alla dichiarazione di cui al comma precedente, determinando contestualmente l'indennizzo di cui all'art. 2. In ordine alle priorità per procedere alla dichiarazione predetta sarà sentito il comitato provinciale della pesca »;

all'art. 4, il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le concessioni in atto al momento dell'entrata in vigore della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, cessano alla scadenza prevista e possono essere rinnovate fino e non oltre novanta giorni dall'adozione della carta ittica. I disciplinari delle concessioni in atto all'entrata in vigore della legge provinciale 12 dicembre 1978, n. 60, dovranno essere adeguati, per quanto incompatibili, con le norme della legge medesima »;

all'art. 7, punto 11, le parole « eletti dai presidenti delle associazioni e società sportive di pesca, riuniti in seduta nei rispettivi comprensori » sono sostituite dalle parole: « eletti dai presidenti delle associazioni o società sportive di pesca locali, che esercitano attività di acquicoltura ed hanno facoltà di rilasciare permessi di pesca, riuniti in seduta nel comprensorio in cui dette società ed associazioni hanno la sede »;

all'art. 11 le parole « del veterinario territorialmente competente, che rilascia idonea attestazione », sono sostituite dalle parole « del veterinario territorialmente competente o del veterinario provinciale, che rilasciano idonea attestazione »;

all'art. 12, secondo comma, il riferimento all'art. « 23-*ter* » del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604, e successive modificazioni, è corretto e sostituito con « 22-*ter* ».

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 16 luglio 1979

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(10142)

LEGGE PROVINCIALE 13 agosto 1979, n. 5.

Fondo sanitario provinciale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 42 *del* 21 *agosto* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Istituzione del fondo sanitario provinciale

E' istituito il fondo sanitario provinciale per il finanziamento delle funzioni attribuite al Servizio sanitario nazionale ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Fino alla costituzione delle unità sanitarie locali il fondo sanitario provinciale è disciplinato dalle norme della presente legge.

Art. 2.

Entrate del fondo

Al finanziamento del fondo sanitario provinciale concorrono:

a) le assegnazioni dello Stato determinate ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

b) le entrate per recuperi e rivalse, le entrate compensative delle spese nonchè quelle derivanti alla provincia in relazione alla erogazione dell'assistenza sanitaria.

Art. 3.

Uscite del fondo

Il fondo sanitario provinciale è destinato al finanziamento:

a) delle spese di cui all'art. 3 della legge provinciale 28 aprile 1975, n. 19;

b) delle spese degli enti, casse, servizi e gestioni autonome individuate ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, come modificato dalla legge di conversione 17 agosto 1974, n. 386, e di ogni altro ente pubblico, per l'esercizio delle funzioni attribuite al servizio sanitario nazionale;

c) delle spese della provincia riferite a:

1) servizio di vigilanza e profilassi igienico-sanitaria;
2) servizio di vigilanza e profilassi veterinaria;
3) servizio per il laboratorio di igiene e profilassi;
4) servizio per il consorzio provinciale antitubercolare;
5) assistenza sanitaria protesica e specifica ai mutilati ed invalidi civili;
6) assistenza agli infermi di mente;
7) provvidenze a favore di persone affette da minorazioni psichiche o fisiche;
8) provvedimenti per la ristrutturazione dei servizi socio-sanitari a livello comprensoriale di cui alla legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40;
9) altre funzioni rientranti fra le attribuzioni del servizio sanitario nazionale.

Art. 4.

Determinazione provvisoria della spesa

La giunta provinciale determina in via provvisoria entro il 31 ottobre dell'anno antecedente a quello di riferimento l'ammontare complessivo della spesa per ciascuna delle destinazioni contemplate al precedente art. 3, tenendo conto:

per le spese di cui alla lettera *a*), delle disposizioni della legge provinciale 28 aprile 1975, n. 19;

per le spese di cui alla lettera *b*), delle risultanze degli atti ricognitivi previsti dall'art. 7 della legge 4 agosto 1978, n. 461, con le maggiorazioni derivanti, per il personale, dall'applicazione delle norme contrattuali, regolamentari o legislative vigenti e, per i beni ed i servizi, dalle variazioni nei relativi prezzi desunte dagli indici ISTAT o da listini della C.C.I.A.A. di Trento e nel volume delle prestazioni anche in relazione all'obiettivo di uniformare i livelli assistenziali. A tal fine gli enti interessati dovranno trasmettere entro il 30 settembre, su modello predisposto dalla provincia, un piano economico contabile debitamente documentato in ordine alla entità, composizione ed evoluzione dei costi di erogazione dell'assistenza;

per le spese di cui al punto 8) della lettera *c*) delle indicazioni per la formulazione del piano unitario di interventi di cui all'art. 11 della legge provinciale 25 settembre 1978, n. 40. A tal fine il termine previsto dal quinto comma dell'art. 11 della medesima legge è fissato al 31 ottobre;

per le spese di cui ai restanti punti della lettera *c*), dei costi di erogazione dei servizi e delle variazioni dei prezzi desunte dagli indici ISTAT o da listini della C.C.I.A.A. di Trento.

Art. 5.

Riparto provvisorio

La spesa determinata a norma del precedente art. 4, è ripartita dalla giunta provinciale nell'ambito delle rispettive destinazioni nello stesso termine e con i medesimi criteri di cui al citato articolo.

In ogni caso la ripartizione sarà effettuata nel limite delle disponibilità del fondo sanitario provinciale.

Art. 6.

Erogazione dei fondi

L'erogazione dei fondi ripartiti a norma del precedente articolo 5 viene disposta a favore degli enti di cui alla lettera *a*), dell'art. 3 della legge provinciale 28 aprile 1975, n. 19, e di quelli di cui alla lettera *b*) e alla lettera *c*), punti 4), 7) ed 8), dell'articolo 3 della presente legge mediante versamento agli stessi in via anticipata ed in relazione al fabbisogno bimestrale di cassa di ciascun ente. A tal fine gli enti medesimi invieranno a richiesta della provincia i dati relativi a detto fabbisogno distinti per tipi di spesa.

Alla scadenza di ciascun bimestre dovrà essere data dimostrazione, su modello predisposto dalla provincia, della utilizzazione delle somme introitate nel medesimo periodo.

Le altre spese derivanti alla provincia sono erogate in base alle specifiche disposizioni vigenti e al verificarsi delle reali necessità.

Art. 7.

Destinazione dei finanziamenti

I finanziamenti assegnati a norma della presente legge per ciascun esercizio finanziario devono essere destinati alla copertura delle spese individuate dalla giunta provinciale con le deliberazioni di determinazione e di riparto delle stesse.

Art. 8.

Disavanzi pregressi

Il fondo sanitario provinciale non può essere destinato al finanziamento di disavanzi di pertinenza di esercizi finanziari anteriori al 1979 nè di spese comunque imputabili ai predetti esercizi.

Art. 9.

Determinazione e riparto definitivi

La giunta provinciale, sulla base dei criteri stabiliti ai precedenti articoli 4 e 5, provvede entro il 31 ottobre in via definitiva alla determinazione della spesa ed al relativo riparto.

A tal fine gli enti interessati dovranno aggiornare, entro il 30 settembre, il piano economico contabile di cui all'art. 4, allegando la documentazione atta a giustificare le variazioni intervenute e le ragioni che le hanno determinate.

Art. 10.

Fondo di riserva

In sede di riparto della spesa di cui al precedente art. 5, la giunta provinciale riserva una quota non superiore al 5 per cento dell'ammontare del fondo sanitario provinciale, in essa computando anche il fondo di riserva di cui alla lettera *g*) dell'art. 3 della legge provinciale 28 aprile 1975, n. 19, per interventi imprevisti anche in dipendenza di fattori straordinari di morbilità che si verificassero nel corso dell'esercizio.

Art. 11.

Controlli di gestione

In relazione agli adempimenti di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge la giunta provinciale assume ogni iniziativa necessaria per una gestione programmata e coordinata delle attività sanitarie improntata al miglioramento dei livelli qualitativi assistenziali secondo gli indirizzi e le priorità stabilite dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, ed al contenimento della spesa attraverso il razionale ed efficiente utilizzo delle risorse disponibili.

La giunta provinciale, in particolare attraverso il riscontro dei modelli di cui all'art. 6 della presente legge nonchè del rendiconto previsto al secondo comma dell'art. 50 della citata legge n. 833, verifica e controlla che la spesa venga contenuta nei limiti predeterminati e, ove venga evidenziata una tendenza evolutiva più accentuata, ne accerta le cause ed impegna gli organi responsabili degli enti interessati ad assumere i provvedimenti necessari per il riequilibrio della gestione.

Restano ferme le responsabilità di legge a carico degli amministratori in ordine alle nuove o maggiori spese sanitarie non incluse nel piano economico contabile preso a base per il finanziamento degli enti.

Art. 12.

Termini transitori

Per l'anno 1979 la determinazione e il riparto della spesa sono da effettuarsi solo in via definitiva ai sensi dell'art. 9 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

A tal fine gli enti, casse, servizi e gestioni autonome di cui alla lettera *b*) del precedente art. 3 dovranno trasmettere entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il piano economico contabile di cui all'art. 4 aggiornato con le variazioni intervenute fino alla data di predisposizione dello stesso.

Art. 13.

Avanzi di gestione

Gli avanzi annuali relativi alla gestione sanitaria finanziata a norma della presente legge devono essere riversati alla provincia per essere introitati nel bilancio della stessa fra le entrate di cui alla lettera *b*) dell'art. 2, entro trenta giorni dalla approvazione del conto consuntivo e comunque entro l'esercizio finanziario successivo.

Art. 14.

Stanziamenti di bilancio

In relazione alla disciplina introdotta con la presente legge per la determinazione della spesa sanitaria, cessano di essere applicate le disposizioni recate dalle vigenti leggi relative alle modalità di autorizzazione delle spese e, a decorrere dall'esercizio finanziario 1979, cessano di essere iscritti nel bilancio della provincia gli stanziamenti per spese correnti concernenti funzioni del servizio sanitario nazionale disposti dalle leggi stesse.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1979 cessano di applicarsi le disposizioni di cui agli articoli 5, lettera *b*), e 6, della legge provinciale 25 agosto 1973, n. 38, e successive modifiche e integrazioni, concernenti il rimborso delle quote capitarie annue.

La giunta provinciale è autorizzata ad apportare alle convenzioni, regolamenti ed altri provvedimenti, adottati ai sensi delle vigenti leggi per disciplinare l'erogazione dell'assistenza sanitaria, tutte le modificazioni che si rendono necessarie per il loro adeguamento ai criteri e modalità di determinazione, riparto ed erogazione delle spese di cui alla presente legge.

Art. 15.

Spese della provincia

In rapporto a specifiche esigenze di organizzazione e di gestione dei servizi le spese di cui alla lettera *c*) dell'art. 3 della presente legge, come determinate a norma dell'art. 4, possono trovare separata evidenza nel bilancio provinciale secondo opportune aggregazioni organiche e funzionali. In tal caso esse trovano riscontro nelle previsioni di entrata dello stesso bilancio.

Art. 16.

Variazione di atti amministrativi

La giunta provinciale, in relazione alle disposizioni della presente legge, è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni agli atti di impegno e a disporre per le variazioni degli atti di pagamento delle spese e di quelli di accertamento e di riscossione delle entrate adottati durante l'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1979, e successivamente, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche agli atti concernenti l'introito delle somme di cui al terzo comma dell'art. 52 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonchè a quelli concernenti i pagamenti effettuati dalla provincia ai sensi del quarto comma del medesimo articolo.

Art. 17.

Versamenti al bilancio dello Stato

Con la legge di approvazione del bilancio provinciale viene annualmente determinata l'entità della somma da versare alla entrata del bilancio dello Stato a norma dell'art. 69, lettera *b*), della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

I redditi ed i proventi patrimoniali di cui al punto 9) dello art. 4 della legge provinciale 28 aprile 1975, n. 19, al netto delle spese patrimoniali di cui al punto 4) del medesimo articolo sono versati all'entrata del bilancio dello Stato conformemente a quanto disposto nel terzo comma dell'art. 69 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 18.

Assistenza a rimborso

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 3 maggio 1975, n. 20, l'art. 7 della legge medesima è sostituito dal seguente:

« *Assistenza a rimborso*. — I soggetti residenti nel territorio provinciale che, avendo titolo all'assistenza erogata dalla provincia, si ricoverino in strutture pubbliche o private di ricovero e cura non convenzionate, possono chiedere il rimborso delle spese sostenute ai sensi e nei limiti di cui al terzo comma dell'art. 12 del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386.

Il diritto al rimborso è riconosciuto soltanto ove sia stata preventivamente accertata la necessità della spedalizzazione da parte dell'assessorato provinciale competente, ovvero essa possa desumersi dalla documentazione prodotta, in caso di ricovero avvenuto con procedura d'urgenza.

A favore dei soggetti di cui al primo comma del presente articolo che si ricoverino in istituti di cura, situati nel territorio nazionale ovvero in uno Stato estero, con i quali non esistano convenzioni, per essere sottoposti ad interventi o prestazioni di alta specializzazione che non possano essere tempestivamente e adeguatamente effettuati presso strutture pubbliche o private convenzionate, la giunta provinciale può deliberare interventi in misura superiore a quanto previsto al primo comma, anche mediante anticipazioni, previa certificazione sanitaria in ordine alla sussistenza delle condizioni morbose che richiedono gli interventi o prestazioni sopra indicati.

La provincia assicura l'assistenza ospedaliera nei confronti dei soggetti di cui all'art. 12, commi quinto, sesto e settimo, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386, secondo quanto disposto nei commi medesimi ».

Art 19.

Abrogazione

Le norme incompatibili con le disposizioni della presente legge sono abrogate.

Art. 20.

Urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, numero 670, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 13 agosto 1979

MENGONI

Visto, *il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(10143)

LEGGE PROVINCIALE 6 settembre 1979, n. **6.**

Disposizioni in materia di finanza locale.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 45 *dell'11 settembre* 1979)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il bilancio di previsione dei comuni per l'anno 1979 deve essere deliberato in pareggio entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

A partire dall'anno 1979 l'indebitamento per anticipazioni di tesoreria dei comuni non può superare il limite dei tre dodicesimi delle entrate accertate nell'anno precedente, afferenti ai primi tre titoli dell'entrata. Per le altre forme di indebitamento valgono le limitazioni disposte dall'art. 1 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20.

Art. 2.

Il pareggio dei bilanci comunali è assicurato, per l'anno 1979, da trasferimenti a carico del bilancio della provincia, mediante erogazioni da parte della stessa. Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le erogazioni sono determinate sulla base della popolazione residente in ogni singolo comune alla data del 31 dicembre 1978, desunta delle risultanze anagrafiche pubblicate dall'ISTAT.

Per i comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti la quota base è determinata in L. 50.000 per ogni abitante; per i comuni sede di comprensorio e per quelli aventi una popolazione residente superiore a 10.000 abitanti, in L. 65.000 per abitante; per i comuni aventi una popolazione superiore a 30.000 abitanti, in L. 80.000 per abitante e per il comune capoluogo L. 100.000 per abitante.

Per i comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti, il cui centro abitato maggiormente popolato alla data del censimento del 24 ottobre 1971, risultante dai dati pubblicati dall'Istituto centrale di statistica, abbia una popolazione residente inferiore alla metà di quella dell'intero comune, la quota base di cui al comma precedente è aumentata del 15 per cento.

La misura dell'erogazione viene infine determinata detraendo dall'importo di cui sopra la metà della media delle entrate accertate alla categoria IV, titolo III (proventi dei beni comunali) del bilancio comunale risultanti dai conti consuntivi 1976 e 1977. Tali entrate o proventi vanno considerati al netto delle eventuali e relative spese concernenti la fatturazione dei prodotti boschivi.

Qualora esistano una azienda speciale per la gestione del patrimonio comunale o amministrazioni separate dei beni di uso civico con bilanci distinti da quello del comune, l'importo da dedurre è pari alla metà delle entrate proprie provenienti dalla gestione del patrimonio di tale azienda e/o amministrazioni separate, computate al netto delle spese considerate al comma precedente.

Le entrate accertate e le eventuali spese impegnate da detrarre sono certificate da apposita dichiarazione del sindaco, e rispettivamente del presidente del comitato d'amministrazione, sottoscritta pure dal segretario, e dal ragioniere ove esiste, riportante gli importi desunti dai conti consuntivi 1976 e 1977 o, per le sole amministrazioni separate dei beni di uso civico qualora le stesse non abbiano ancora approvato tali conti consuntivi, dagli importi risultanti dai relativi verbali di chiusura.

Sarà comunque assicurato un trasferimento non inferiore alla erogazione determinata per l'esercizio 1978, ai sensi dell'art. 7 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20.

Il versamento delle erogazioni ai comuni avrà luogo in unica soluzione dopo l'approvazione dei bilanci di previsione da parte della giunta provinciale o, comunque, appena esecutivi per decorrenza dei termini di cui alla legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modifiche.

Art. 3.

Ai fini del contenimento della spesa correnti i comuni e i loro consorzi sono tenuti ad adottare, con l'osservanza dei principi generali stabiliti dalla legge regionale, entro il 31 di-

cembre 1979, un piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi anche per assicurare la massima efficienza e produttività di gestione.

Le aziende speciali, sulla base degli indirizzi e dei tempi stabiliti dal consiglio comunale, predispongono appositi piani di riorganizzazione che sono compresi nel piano generale di riorganizzazione di cui al comma precedente.

La deliberazione del consiglio comunale, che adotta il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi di cui al primo comma, è approvata dalla giunta provinciale.

L'approvazione dei piani generali di riorganizzazione da parte della giunta provinciale non autorizza gli enti interessati a procedere ad assunzioni oltre il limite previsto dal successivo art. 4.

Tali piani generali diverranno efficaci dal momento in cui apposite disposizioni legislative determineranno i modi ed i tempi per la loro attuazione e per il finanziamento della maggiore spesa conseguente.

Art. 4.

Nell'anno 1979 i comuni, i consorzi e le rispettive aziende non possono procedere ad assunzioni di nuovo personale, comunque denominato e la cui retribuzione sia a carico dei rispettivi bilanci, con esclusione di quello per servizi i cui costi sono coperti con pertinenti entrate derivanti da finanziamenti di altri enti, ove le medesime portino il numero dei dipendenti, compresi quelli delle aziende ed esclusi i lavoratori assunti per esigenze stagionali, al di sopra del personale in servizio a qualunque titolo, anche a carattere precario, nell'anno 1977, con l'aggiunta a tale limite del personale previsto per la copertura dei posti istituiti con atti deliberativi adottati entro l'anno 1978 ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20.

Per l'anno 1979 non potrà essere assunto, con mansioni stagionali, un numero di lavoratori superiore a quello del 1977.

I comuni, i consorzi e le loro aziende, sempre che abbiano già adottato il piano generale di riorganizzazione, possono procedere, in deroga al divieto di cui al primo comma del presente articolo e in deroga alle vigenti disposizioni normative che regolano la materia, ad assunzioni, mediante concorso pubblico, di nuovo personale, per qualifiche previste nel piano di ristrutturazione, nel limite di un numero corrispondente a quello dei dipendenti che per normale vacanza sono cessati dal servizio negli anni 1977-78 o cesseranno dal servizio negli anni 1979-80 non ancora sostituiti. Il nuovo personale così assunto sarà provvisoriamente collocato, ove necessario, in posizione soprannumeraria, salva automatica successiva collocazione in ruolo ordinario non appena il titolare del posto di organico, di cui è stata prevista la vacanza entro il termine massimo del 31 dicembre 1980, sarà stato effettivamente collocato a riposo.

In aggiunta all'esercizio della facoltà di cui al terzo comma, i comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti alla data del 31 dicembre 1977, qualora il rapporto dipendenti (comunque in servizio), popolazione, esistente all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, risulti inferiore a 1:150, possono assumere, purchè non si scenda al di sotto di tale rapporto, nuovo personale nel numero massimo risultante dall'applicazione, al totale dei dipendenti in servizio nell'anno 1977, esclusi i lavoratori stagionali, delle percentuali appresso stabilite:

a) comuni fino a 1.000 abitanti: incremento massimo del 40 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1:150 e il numero dei dipendenti in servizio;

b) comuni da 1.001 a 5.000 abitanti: incremento massimo del 30 per cento, con arrotondamento all'unità superiore, della differenza fra il numero dei dipendenti consentiti in base al rapporto 1:150 e il numero dei dipendenti in servizio.

In ogni caso i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti possono assumere, ai sensi del precedente comma, almeno una nuova unità di personale.

E' consentita, altresì, la possibilità per l'ente di continuare ad avvalersi di prestazioni lavorative a tempo parziale e/o di durata limitata nel corso dell'anno, purchè nel limite complessivo della spesa sostenuta nell'anno 1978 per analoghi tipi di prestazioni con un aumento massimo dell'11 per cento.

Al di fuori di quanto previsto nei precedenti commi del presente articolo si potrà procedere soltanto ad assunzioni di personale straordinario, per eccezionali sopravvenute esigenze, personale che comunque non potrà essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento del quale il rapporto di lavoro è risolto di diritto.

Il predetto termine non si applica al personale che viene assunto per la supplenza di titolari.

Il personale straordinario non potrà essere assunto per la sostituzione di posti previsti nella pianta organica, per la copertura dei quali deve essere bandito regolare concorso, salvo la temporanea sostituzione nelle more del concorso stesso, e comunque nei limiti dei novanta giorni di cui al comma precedente.

Il personale straordinario cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto presso lo stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo annuo indicato nel settimo comma del presente articolo.

Art. 5.

Per le aziende municipalizzate e consortili il pareggio dei bilanci è obbligatorio.

Le disposizioni contenute nell'art. 9 della legge provinciale 24 maggio 1978, n. 20, sono prorogate fino a quando non verrà altrimenti disposto.

Sono altresì consentite deroghe nell'assunzione di nuovi servizi da parte di aziende esistenti, qualora si accresca l'efficienza del servizio e non si produca lievitazione degli oneri a carico degli enti locali.

E' consentita l'assunzione in gestione diretta dei servizi appaltanti, a condizione che il costo degli stessi non sia superiore a quello sostenuto con l'appalto.

Può essere derogato al divieto di cui al precedente art. 4 relativo all'assunzione di nuovo personale da parte delle aziende, qualora i maggiori costi conseguenti siano coperti dai ricavi previsti, ed i loro bilanci siano in pareggio o in attivo.

Art. 6.

Per i fini di cui alla presente legge è autorizzato lo stanziamento di L. 26.000.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1979.

Art. 7.

Alla copertura dell'onere di L. 26.000.000.000 derivante dall'applicazione dell'art. 6 della presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1979 si provvede con una quota, di pari importo, delle disponibilità finanziarie della provincia derivanti dalle maggiori entrate di L. 42.273.000.000 sul gettito dei tributi di cui all'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, per il medesimo esercizio finanziario.

Art. 8.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, addì 6 settembre 1979

MENGONI

Visto, *Il commissario del Governo per la provincia*: BIANCO

(10144)

LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1979, n. **7.**

Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della provincia autonoma di Trento.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 14 *settembre* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1979, n. **8.**

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della provincia autonoma di Trento (legge finanziaria).

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 14 *settembre* 1979)

(*Omissis*).

LEGGE PROVINCIALE 14 settembre 1979, n. **9.**

Bilancio di previsione della provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1979 e bilancio pluriennale 1979-81.

(*Pubblicata nel num. straord. del* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 46 *del* 14 *settembre* 1979)

(*Omissis*).

(10145)

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 31 ottobre 1979, n. **60.**

Regolamento (C E E) n. 1054/78. Modificazione importi direttive C E E n. 159/72 e n. 268/75 sulla riforma socio-strutturale dell'agricoltura.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 55 *del* 7 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 38, vengono apportate le seguenti modifiche:

a) l'importo di 42.060 unità di conto (U.C.) per ogni unità lavorativa uomo (U.L.U.) previsto dal primo comma dell'art. 10 è sostituito con l'importo di 43.030 unità di conto (U.C.) per ogni unità lavorativa uomo (U.L.U.);

b) gli importi del quarto comma dell'art. 10 — 10.520 unità di conto (U.C.) e 53.333 unità di conto (U.C.) — vengono rispettivamente sostituiti con 10.765 unità di conto (U.C.) e 54.565 unità di conto (U.C.);

c) gli importi dell'art. 13 vengono così sostituiti: 47 unità di conto (U.C.) per ettaro con 48,2 unità di conto (U.C.) per ettaro; 32 unità di conto (U.C.) per ettaro con 32,6 unità di conto (U.C.) per ettaro; 16 unità di conto (U.C.) per ettaro con 16,6 unità di conto (U.C.) per ettaro; 2350 unità di conto (U.C.) per azienda con 4820 unità di conto (U.C.) per azienda; 1600 unità di conto (U.C.) per azienda con 3260 unità di conto (U.C.) per azienda; 800 unità di conto (U.C.) per azienda con 1660 unità di conto (U.C.) per azienda;

d) l'importo di 600 unità di conto (U.C.) previsto dall'art. 18 è sostituito con 614 unità di conto (U.C.), mentre gli importi annuali sono così sostituiti:

258 unità di conto con 262 unità di conto;

171 unità di conto con 175 unità di conto;

105 unità di conto con 107 unità di conto;

66 unità di conto con 70 unità di conto;

e) gli importi di cui al secondo comma dell'art. 20 — 2600 unità di conto (U.C.) e 7819 unità di conto (U.C.) — sono rispettivamente sostituiti con 2691 unità di conto (U.C.) e 8072 unità di conto (U.C.).

Art. 2.

Alla legge regionale 20 luglio 1979, n. 37, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma dell'art. 6, fino alla parola «allevamento» viene sostituito dal seguente:

«La misura dell'indennità compensativa verrà stabilita, per le singole domande, tenuto conto dei diversi svantaggi delle aree interessate e dei vari tipi di coltura e di allevamento, nei limiti fissati all'art. 6 della legge 10 maggio 1976, n. 352, con le seguenti modifiche degli importi ivi previsti:

secondo comma, l'importo di 52,5 unità di conto (U.C.) per unità bestiame adulto (U.B.A.) è sostituito con 53,7 per unità bestiame adulto (U.B.A.) e l'importo di 52,5 unità di conto (U.C.) per ettaro con 53,7 per ettaro;

quarto comma, l'importo di 52,5 unità di conto (U.C.) per ettaro è sostituito con 53,7 unità di conto (U.C.) per ettaro;

quinto comma, l'importo di 16 unità di conto (U.C.) per unità bestiame adulto (U.B.A.) e per ettaro è sostituito con l'importo di 16,6 unità di conto (U.C.) per unità bestiame adulto (U.B.A.) e per ettaro;

b) l'importo di cui alla lett. *b*) dell'art. 10 di 10.520 unità di conto (U.C.) è sostituito con l'importo di 10.765 unità di conto (U.C.).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Umbria.

Perugia, addì 31 ottobre 1979

MARRI

La presente legge è stata approvata dal consiglio regionale in data 1° ottobre 1979 (atto n. 1325) ed è stata vistata dal commissario del Governo il 31 ottobre 1979.

(10606)

REGIONE MOLISE

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1979, n. **29.**

Distacco della frazione Vallecupa dal comune di Sesto Campano e sua aggregazione al comune di Venafro.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 16 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La frazione di Vallecupa del comune di Sesto Campano è distaccata dall'attuale comune ed aggregata al comune di Venafro.

Art. 2.

I confini che scaturiscono dalla modifica delle due circoscrizioni comunali di cui all'articolo precedente sono stabiliti come segue: Fontana Franca - S. Nazario - Colle Latrano - Carrino - Serra La Spina, come risulta da planimetria, allegato *A* alla presente legge e redatta in conformità delle deliberazioni consiliari di Venafro e Sesto Campano.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 novembre 1979

d'AIMMO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1979, n. **30.**

Istituzione dell'isola amministrativa del comune di Castellino del Biferno nell'ambito di Castellino Nuovo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 16 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

In applicazione dell'art. 34 della legge regionale 12 maggio 1975, n. 35, è istituita l'isola amministrativa del comune di Castellino del Biferno in quella parte del territorio del comune di Petrella Tifernina cosidetto: « Castellino Nuovo », le cui abitazioni, le relative aree ed altre opere pertinenti sono state cedute gratuitamente al comune di Castellino del Biferno in esecuzione del decreto ministeriale 15 febbraio 1934.

Il territorio della predetta isola amministrativa è distaccato dalla circoscrizione territoriale del comune di Petrella Tifernina e diventa parte integrante della circoscrizione territoriale del comune di Castellino del Biferno.

Art. 2.

I confini dell'isola amministrativa, risultanti dall'acclusa carta planimetrica 1:10.000, sono stabiliti come segue:

strada provinciale Frentana;

strada mulattiera che partendo da detta provinciale porta a Castellino del Biferno;

linea a tratto continuo rosso come da planimetria allegata.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 novembre 1979

d'AIMMO

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1979, n. **31.**

Criteri regionali ai comuni per la determinazione degli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti per uso autotrazione, esclusi gli impianti autostradali.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 16 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Criteri generali

I comuni, ai sensi dell'art. 54, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fissano gli orari di apertura e chiusura degli impianti stradali di distribuzione dei carburanti, esclusi gli impianti autostradali, sulla base dei criteri contenuti nella presente legge, sentiti i pareri delle rappresentanze sindacali a livello provinciale delle organizzazioni sindacali dei gestori e dei concessionari nonchè quelle dei lavoratori dipendenti, i pareri delle aziende petrolifere interessate ai rifornimenti dei punti di vendita siti nel comune e delle rappresentanze degli interessati degli utenti, con l'obiettivo di determinare le migliori condizioni possibili del servizio, nel rispetto delle esigenze del tempo libero delle categorie dei lavoratori interessati.

Art. 2.

Orario giornaliero

I comuni, data l'esigenza di uniformità del servizio a garanzia dell'utenza, devono di norma fissare gli orari giornalieri di apertura e chiusura degli impianti di distribuzione dei carburanti dalle ore 7 alle ore 21, assicurando, nei giorni feriali un effettivo servizio di detti impianti per non meno di dieci ore nel periodo estivo e di nove ore e mezza nel periodo invernale.

Art. 3.

Turni di riposo

Nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali deve essere determinata l'apertura degli impianti in ragione del 25 % di quelli esistenti e funzionanti nel territorio comunale.

Nei comuni o in frazioni di comuni particolarmente isolate ove siano esistenti e funzionanti n. 3 o n. 2 impianti, detta percentuale può essere portata rispettivamente al 33 % o al 50 %.

In base alla valutazione degli interessi dell'utenza in comuni o in frazioni di comuni ove sia esistente e funzionante un solo impianto, può essere determinata l'esenzione dalla chiusura domenicale e festiva.

Gli impianti che effettuano l'apertura domenicale sospendono l'attività nel primo giorno feriale successivo a quello in cui è stato effettuato il turno.

Art. 4.

Turni notturni

Il servizio notturno viene svolto nell'ambito del territorio provinciale da un numero di impianti non inferiore al 3 %. Esso ha inizio non prima delle ore 21 e termina alle ore 7.

I comuni concedono l'autorizzazione al servizio notturno in base a calendari elaborati annualmente dai comuni in accordo con gli altri comuni della provincia, affinché venga rispettata:

1) l'esigenza di assicurare il servizio di distribuzione in località opportunamente dislocate nei quartieri urbani e sulle vie di accesso ai centri abitati;

2) l'eventuale rotazione dei punti di vendita abilitati ai turni qualora le richieste dovessero superare la percentuale sopra indicata.

L'autorizzazione al turno notturno deve tenere nel massimo conto la qualità dell'organizzazione di vendita offerta all'utenza, con particolare riguardo all'assistenza ai mezzi e alle persone, nonchè alle condizioni di sicurezza fornite agli operatori addetti al servizio.

Particolare valutazione devono quindi avere anche le correnti di traffico e le consuetudini di afflusso specie dei mezzi destinati a coprire lunghe distanze, in relazione anche alle possibilità di ristoro offerte dal punto di vendita.

Per evitare squilibri nel funzionamento del servizio notturno e disservizi per l'utenza motorizzata dovranno essere comunque autorizzati a svolgere il servizio notturno gli impianti già abilitati alla data del 31 dicembre 1977.

Art. 5.

Avviso agli utenti

I distributori sono tenuti ad esporre al pubblico un cartello indicante:

gli orari di apertura e chiusura;

gli impianti che osservano il turno di apertura nei giorni festivi;

gli esercizi aperti per servizio notturno.

Art. 6.

Esenzioni

I criteri di cui alla presente legge si applicano agli impianti stradali di distribuzione al pubblico dei carburanti per autotrazione quali: le benzine, le miscele, il gasolio, il gas di petroli liquefatti e il metano.

A richiesta degli interessati, gli impianti di distribuzione del gas e del metano possono essere esentati dall'osservanza dello intervallo di chiusura pomeridiana e serale, nonchè dei turni di chiusura di cui agli articoli precedenti a condizione che siano abilitati all'erogazione esclusiva, di detti prodotti e non risultino ubicati in un complesso più vasto di distribuzione comprendente anche altri carburanti.

Possono essere autorizzate esenzioni temporanee dalle limitazioni di orario e dall'osservanza dei turni di cui agli articoli 2 e 3, nei seguenti casi:

per manifestazioni di interesse sovracomunale che determinano affluenza notevole di utenza motorizzata quali fiere, mercati, gare sportive e celebrazioni, limitatamente alla durata delle predette manifestazioni;

per comprovate necessità locali relative ad eventi imprevedibili che determinano l'isolamento di parti del territorio comunale;

per consentire la regolarità del servizio nella località di particolare interesse turistico limitatamente ai periodi di maggiore afflusso, sentiti gli enti provinciali per il turismo e le organizzazioni sindacali a livello provinciale dei gestori e dei concessionari.

Art. 7.

Ferie

Su domanda dei concessionari e sentiti i gestori degli impianti, i comuni autorizzano la sospensione dell'attività per ferie per un periodo non superiore alle due settimane per ogni anno solare, fruibili in qualsiasi periodo.

Le sospensioni per ferie vengono determinate annualmente in base a un criterio di fruizione graduale che prevede comunque l'apertura degli impianti in ragione tale da assicurare il servizio all'utenza motorizzata nonchè lo svolgimento dei turni domenicali e notturni.

Anche in caso di malattia del gestore o per altri gravi motivi i comuni possono concedere l'autorizzazione alla chiusura degli impianti, su proposta dei concessionari sentiti i gestori interessati.

Art. 8.

Impianti con apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-service)

Per gli impianti di distribuzione dotati di apparecchiature a moneta o a lettura ottica (self-service) dovrà essere determinata l'esclusione dall'osservanza degli orari e dei turni festivi e notturni, alla condizione però che essi funzionino senza l'assistenza di apposito personale e, quindi, senza l'apporto di quei servizi collaterali generalmente forniti dal gestore.

Art. 9.

Sanzioni amministrative

Ai sensi dell'art. 54, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, i comuni applicheranno le sanzioni amministrative previste dall'art. 10 della legge 28 luglio 1971, n. 558, nel rispetto delle norme di cui alla legge 24 dicembre 1975, n. 706.

Le sanzioni amministrative sono irrogate dal sindaco del comune competente per territorio.

Art. 10.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 2 novembre 1979

d'AIMMO

LEGGE REGIONALE 10 novembre 1979, n. **32.**

Provvidenze a favore delle popolazioni dell'Umbria colpite dal terremoto.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 21 *del* 16 *novembre* 1979)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Molise, al fine di concorrere ad alleviare i disagi materiali e morali delle popolazioni umbre colpite dal terremoto del settembre 1979, interviene con l'erogazione di un contributo *una tantum* di lire 30 milioni in favore della regione Umbria.

Art. 2.

L'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge farà carico sul nuovo cap. 26610 « Contributi e provvidenze a favore delle popolazioni dell'Umbria colpite dal terremoto del 1979 », del bilancio di previsione 1979, che ha una disponibilità di competenza e di cassa di lire 30 milioni.

Lo stanziamento del predetto capitolo è dato dalla diminuzione nella parte di competenza del cap. 7800 e nella parte della cassa del cap. 54700.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma della Costituzione e dell'art. 38 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Molise. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Molise.

Campobasso, addì 10 novembre 1979

d'AIMMO

(10265)

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100793410)